

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	82
AFFARI SOCIALI (XII)	»	87
AGRICOLTURA (XIII)	»	93
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	114
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<i>Pag.</i> 116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	» 120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	» 122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 124

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (*Esame e rinvio*) 3

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.20.

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). Precisa che i documenti in titolo

riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto. Si tratta di due richieste pervenute dagli interessati rispettivamente il 4 aprile 2022 per il deputato Giorgio Mulè e il 6 aprile 2022 per Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, sulle quali l'incarico di relatrice è stato affidato alla deputata Lucia Annibali.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, riferisce che l'on. Giorgio Mulè e l'on. Roberto Occhiuto, deputati all'epoca dei fatti, attraverso due istanze testualmente identiche, chiedono che la Camera deliberi sull'insindacabilità di opinioni da loro espresse, per le quali sono stati citati in giudizio dalla dottoressa Marisa Manzini, già procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Cosenza. Il relativo procedimento civile è pendente presso il Tribunale di Salerno, al quale gli istanti chiedono che la Camera voglia domandare la sospensione del procedimento stesso ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 7, della legge n. 140 del 2003. Alle istanze è allegata l'ordinanza (senza la parte introduttiva) con la quale – il 13 gennaio 2022 – il giudice unico designato del Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta degli onorevoli Mulè e Occhiuto di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Riferisce che l'atto di cita-

zione della dottoressa Manzini (del 3 dicembre 2019) era inizialmente rivolto nei confronti dei deputati Santelli, Occhiuto e Mulè e che il successivo 4 febbraio 2021 la parte attrice ha presentato ricorso per la riassunzione della causa nei confronti dei soli deputati Mulè e Occhiuto, essendo nel frattempo deceduta la compianta on. Santelli. Sottolinea, inoltre, che la dottoressa Manzini ha convenuto i predetti deputati innanzi al Tribunale di Salerno contestando il carattere asseritamente diffamatorio di alcune affermazioni rese dagli stessi il 13 maggio 2019 durante una conferenza stampa (convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla *web-tv* della Camera), avente ad oggetto i rapporti tra il sen. Morra, Presidente della Commissione antimafia, la dottoressa Manzini e un maresciallo della Guardia di finanza. In particolare, durante tale conferenza stampa, l'on. Mulè avrebbe espresso talune dichiarazioni introduttive dalle quali, secondo l'attrice, risulterebbe chiara la condivisione di quanto sarebbe stato poi affermato dagli altri due deputati. Ad avviso dell'attrice, «*il ruolo centrale della conferenza stampa è ad appannaggio dell'on. Occhiuto*», la cui esposizione dei fatti è definita «*distorta e diffamatoria*». Fa presente che la conferenza stampa riguardava una vicenda del febbraio 2018, nella quale il sen. Morra – non ancora Presidente della Commissione antimafia, perché lo sarebbe diventato nella attuale legislatura, mentre i fatti narrati avvenivano sul finire della precedente – avrebbe dato impulso ad un procedimento penale nel quale sarebbe risultato indagato anche il sindaco di Cosenza (fratello dell'on. Occhiuto). Il sen. Morra avrebbe anche consegnato un DVD contenente un'intercettazione ambientale da lui stesso eseguita nella propria abitazione ai danni dell'ex segretario del sindaco, da quest'ultimo denunciato. Nella ricostruzione dell'on. Occhiuto si sottolineavano i tempi insolitamente rapidi con i quali la Guardia di finanza e l'Autorità giudiziaria diedero seguito all'iniziativa del senatore e si ipotizzava che quest'ultimo, a sua volta, avrebbe atteso che la dottoressa Manzini fosse di turno prima di procedere alla

consegna del DVD. Rinvia alla documentazione agli atti, comprensiva dell'atto di citazione, ai fini dell'indicazione di dettaglio delle frasi ritenute diffamatorie dalla dottoressa Manzini.

Evidenzia, poi, sul punto che il 25 giugno 2019 è stata presentata – sui fatti denunciati nella conferenza stampa – l'interpellanza urgente n. 2-00433, a firma degli onorevoli Santelli e Occhiuto (poi sottoscritta anche dall'on. Mulè il 4 luglio 2019) e svolta in Aula il 5 luglio 2019. Sul punto desidera informare i colleghi che è in corso di chiarimento con i competenti Uffici del Servizio Assemblea quale sia stata la data di effettiva presentazione dell'interpellanza in questione. Tale atto risulta infatti pubblicato il 25 giugno 2019 ma, stando a quanto risulta dalla conferenza stampa prima menzionata, esso sarebbe stato in realtà materialmente presentato già nel mese di maggio 2019. Ricorda infine che l'atto di citazione è del 3 dicembre 2019, che lo stesso è stato notificato ai convenuti il 1° ottobre 2020 e che nell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenutasi il 12 gennaio 2022, il giudice istruttore ha rigettato l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione presentata dalla difesa dei parlamentari. Tanto premesso, si riserva di formulare la sua proposta a seguito dell'audizione degli interessati.

Alfredo BAZOLI (PD) rileva che l'asserita diffamazione avvenne durante una conferenza stampa svoltasi nella sala stampa della Camera dei deputati e sottolinea l'esigenza di soffermarsi sulla possibilità o meno di qualificare gli interventi svolti durante la conferenza stampa medesima come attività parlamentare tipica.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, osserva che, senza volere anticipare l'esame dei profili giuridici o il giudizio nel merito del caso in esame, una conferenza stampa svolta all'interno di una sede istituzionale su temi di rilevanza politica dovrebbe essere comunque qualificata come espressione di attività parlamentare eseguita *intra moenia*.

Carlo SARRO (FI) sottolinea l'importanza del fattore tempo nella comunica-

zione politica e istituzionale. Osserva che in tale ambito lo strumento più agile ed efficace è la conferenza stampa, che nel caso in esame si è peraltro tenuta nella stessa sede istituzionale ed è stata anticipatrice di un'attività tipica in senso stretto.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nel condividere le considerazioni dell'on. Sarro, aggiunge che, nel caso in esame, parrebbe che l'interpellanza sia stata addirittura depositata la sera prima della conferenza stampa in questione. Ricorda infatti che gli atti di sindacato ispettivo, dopo la loro presentazione, sono sottoposti al vaglio di ammissibilità dalla Presidenza, all'esito del quale sono definitivamente pubblicati. Rileva inoltre che, dopo il recente caso riguardante l'on. Donzelli, quello in esame sembra costituire un nuovo episodio nel quale l'Autorità giudiziaria, non ritenendo di accogliere l'eccezione di insindacabilità, ha omissis di sospendere il processo e trasmettere gli atti alla Camera,

come invece previsto dalla legge n. 140 del 2003.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, conferma che il giudice non ha sospeso la causa e ha rinviato l'udienza al 29 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, deplora il verificarsi sempre più frequente di tali casi, che ritiene meritevoli di adeguato approfondimento da parte della Giunta anche ai fini di eventuali iniziative istituzionali da adottare. Non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare gli interessati a fornire i chiarimenti che ritengano opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere le suddette audizioni, ove richieste.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, in merito alle tematiche e agli obiettivi strategici tra cui saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

AUDIZIONI

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Fabio MELILLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, in merito alle tematiche e agli obiettivi strategici tra cui saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Rosaria CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Stefania PRESTI-GIACOMO (FI), Stefano FASSINA (LEU), Mauro D'ATTIS (FI), che interviene da remoto, Carmelo Massimo MISITI (M5S), che interviene da remoto, Ubaldo PAGANO (PD), Paolo TRANCASSINI (FDI), Giorgio LO-VECCHIO (M5S), che interviene da remoto, Fabio MELILLI, *presidente della V Commissione della Camera dei deputati*, e Francesco CANNIZZARO (FI), nonché i senatori Fiammetta MODENA (FIBP-UDC), che interviene da remoto, e Daniele PESCO, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replica Maria Rosaria CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 16.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08125 D'Ettore: Sulla nomina di un commissario per l'esercizio di poteri sostitutivi nel comune di Corigliano-Rossano ai fini dell'adozione del relativo Statuto	13
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-08126 Marco Di Maio e Gadda: Iniziative di competenza in materia di ingresso in Italia di manodopera straniera per il settore ortofrutticolo con particolare riferimento all'adozione di un nuovo « decreto flussi »	13
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-08127 Magi e Gebhard: Sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'adunata nazionale degli Alpini di Rimini e sulle iniziative volte a evitare molestie e comportamenti sessisti in occasione dell'adunata che si svolgerà a Udine nel 2023	14
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-08128 Ceccanti e Ubaldo Pagano: Sulla composizione ed il funzionamento dell'attuale commissione elettorale di Taranto	15
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-08129 Montaruli e Prisco: Iniziative di competenza in materia di controllo dell'immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo	15
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-08130 Tonelli e altri: Iniziative di competenza per prevedere forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio in caso di assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità .	17
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-08131 Sarro e altri: Iniziative di competenza per contrastare gli atti di vandalismo e devastazione urbana, anche in relazione al livello di sicurezza delle città italiane	18
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-08132 Alaimo e Baldino: Sul fenomeno della criminalità giovanile, anche in relazione alle iniziative per fronteggiare gli episodi di violenza che coinvolgono i minorenni	18
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 10 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	22

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, composto da un unico articolo, che conferisce una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in attuazione della riforma prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, nel campo della ricerca sanitaria, prevede l'obiettivo della riorganizzazione di tali Istituti entro il 31 dicembre 2022, senza oneri a carico della finanza pubblica.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo adotti, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*) del medesimo comma 1.

I predetti principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

alla lettera *a*), prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale; tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle

malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*); le predette categorie sono integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle diagnostiche principali – MDC o per le quali sussistano appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

alla lettera *b*), revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca, nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCSS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, all'attività clinica e assistenziale;

alla lettera *c*), prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCSS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera *a*), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria; si prevede che deve essere inoltre garantita un'equa distribuzione sul territorio nazionale e si stabilisce inoltre di non prevedere la verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, inerente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, in caso di richiesta di trasferimento, avanzata da un IRCSS, all'interno dello stesso territorio comunale e non afferente alla rete dell'emergenza urgenza;

alla lettera *d*), disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCSS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

alla lettera *e*), prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCSS proposti dalle regioni, che, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCSS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni;

alla lettera *f*), regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (secondo la specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

alla lettera *g*), disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCSS secondo le aree tematiche di cui alla lettera *a*), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di *partner* scientifici ed industriali, nazionali ed internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale;

alla lettera *h*), promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e

nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento;

alla lettera *i*), prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico;

alla lettera *l*), disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale;

alla lettera *m*), individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti, tenuto conto dell'assenza di conflitti di interesse e fermo restando quanto previsto all'articolo 16 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di composizione del collegio sindacale;

alla lettera *n*), procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio

2018 (di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università; riconoscere le figure professionali rese necessarie dal progresso tecnologico in relazione allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

alla lettera *o*), assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali, e la previsione di regole comportamentali e l'adesione ad un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse;

alla lettera *p*), prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; si specifica che la tutela deve avvenire anche disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico

e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

alla lettera *q*), disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della delega; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale.

I commi 2 e 3 regolano la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il MEF, con il MUR e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Inoltre, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato per l'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero successivamente, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi.

Il comma 4 prevede che, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il comma 5, includendo la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché della materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.10.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-08125 D'Ettore: Sulla nomina di un commissario per l'esercizio di poteri sostitutivi nel comune di Corigliano-Rossano ai fini dell'adozione del relativo Statuto.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva come essa verta sulla mancata adozione dello statuto del comune di Corigliano-Rossano, istituito con la legge regionale della Calabria n. 2 del 2018 e derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano calabro e Rossano, nonostante siano trascorsi due anni e nove mesi dall'insediamento dell'amministrazione eletta del nuovo comune.

Sottolinea come tale situazione di inerzia permanga nonostante la nota di diffida del Ministero dell'interno del 15 aprile 2022 e le numerose sollecitazioni della regione e come ciò appaia particolarmente grave in relazione alle dimensioni demografiche del comune e al rischio di contenziosi, e come, pertanto, con l'atto in titolo si chieda quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, con particolare riferimento alla nomina di un commissario, che, esercitando i poteri sostitutivi, possa varare quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale ed evitare che la reiterata inadempienza rischi di privare la comunità della prerogativa di esercitare la propria autonomia, oggi costituzionalmente garantita.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), replicando, osserva come la risposta fornita si limiti a dare conto di una comunicazione del comune di Corigliano-Rossano, nella quale sono addotte ipotetiche difficoltà per giustificare la mancata adozione dello statuto.

Ritiene quindi che il Ministero dell'interno, a maggior ragione dopo la formale diffida richiamata nelle premesse dell'interrogazione, non possa ritenere soddisfacenti le giustificazioni addotte dal comune e come pertanto anche il Ministero dell'in-

terno, al pari del comune stesso, debba ritenersi a questo punto inadempiente.

Preannuncia pertanto l'intenzione di scrivere personalmente una lettera alla Ministra dell'interno, e prega il Sottosegretario Molteni di preannunciare alla Ministra tale iniziativa, in quanto la Ministra medesima è da ritenersi responsabile, a suo avviso anche penalmente, al pari del comune stesso.

Ritiene infatti del tutto inaccettabile che non si sia ancora proceduto alla nomina di un commissario per l'esercizio dei poteri sostitutivi e rileva come il mancato intervento da parte del Ministero sia riconducibile a un *favor* politico nei confronti dell'amministrazione di centrosinistra di quel comune.

5-08126 Marco Di Maio e Gadda: Iniziative di competenza in materia di ingresso in Italia di manodopera straniera per il settore ortofrutticolo con particolare riferimento all'adozione di un nuovo « decreto flussi ».

Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, osserva come il settore ortofrutticolo sia soggetto a una grave carenza di manodopera: nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nel forlivese la produzione primaria della filiera, che coinvolge importanti sistemi di gestione, lavorazione e produzione, rischia di scomparire.

Rileva infatti come, di fatto, rispetto a tre anni fa, si sia registrato un calo del 30 per cento della forza lavoro; rispetto agli anni ancora precedenti, la contrazione di personale è pari addirittura al 50 per cento; riduzioni, queste, che hanno contribuito all'abbandono delle produzioni intensive tipiche dell'Emilia-Romagna da parte degli agricoltori.

Secondo un rapporto di Confagricoltura Emilia-Romagna, nell'anno corrente servirebbero 5 milioni di giornate lavorative per soddisfare il fabbisogno dei frutteti emiliano-romagnoli. La realtà dice che, nei fatti, ce ne saranno poco più di 3 milioni.

A fronte dell'inesistenza della manodopera italiana, segnala quindi come l'unica soluzione sia il ricorso a quella straniera, che dovrebbe essere garantita dai decreti

che regolano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini stranieri provenienti da Albania, Africa ma anche dall'Ucraina. Rileva però che neanche i cosiddetti « decreti flussi » riescono a soddisfare le necessità del settore ortofrutticolo: a fronte di una richiesta di 900 lavoratori per l'area di Forlì e Cesena per il 2022, valida per tutti i settori stagionali – compreso il turismo, ne sono stati autorizzati solo 200.

Anche nel 2021, i flussi autorizzati corrispondono a circa il 25 per cento del totale richiesto; Chiede, in conclusione, alla luce delle problematiche evidenziate in premessa, se non si ritenga di valutare la possibilità che venga adottato un nuovo « decreto flussi » e secondo quali tempistiche. Ritene, peraltro, che alcune decisioni assunte dal primo Governo Conte in materia di reddito di cittadinanza abbiano prodotto conseguenze negative su tale versante, aggravando la situazione di carenza di manodopera in taluni settori strategici.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, osserva preliminarmente, in risposta ad alcune considerazioni svolte dal deputato Marco Di Maio rispetto ad alcune scelte politiche assunte in passato dal primo Governo Conte, che siano altre le decisioni da segnalare in quanto risultate assolutamente inefficaci e dannose, facendo riferimento, in particolare, a quelle assunte dal secondo Governo Conte in materia di sanatoria generalizzata del lavoro irregolare straniero, che non hanno risolto il problema dell'utilizzo irregolare della manodopera nel settore agricolo. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e manifesta una certa soddisfazione per la consapevolezza mostrata dall'Esecutivo su tale problematica.

Auspica, tuttavia, che sia fornita maggiore certezza sui tempi con i quali si intende intervenire, al fine di mettere gli operatori economici – in particolare nel campo dell'agricoltura e del turismo – nelle condizioni di programmare la loro attività,

scongiurando il rischio di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza di tali settori.

Rileva, in conclusione, che continuerà a monitorare la situazione, tornando eventualmente a sollecitare un intervento del Governo in materia.

5-08127 Magi e Gebhard: Sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'adunata nazionale degli Alpini di Rimini e sulle iniziative volte a evitare molestie e comportamenti sessisti in occasione dell'adunata che si svolgerà a Udine nel 2023.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, osserva che dal 5 al 9 maggio 2022 si è svolta a Rimini l'adunata nazionale degli Alpini e che sia durante il raduno, sia nei giorni successivi, numerose sono state le denunce di comportamenti sessisti che si sono talvolta concretizzati in vere e proprie molestie ai danni di giovani donne, anche durante il proprio turno di lavoro.

Sottolinea al riguardo che le attiviste del movimento « Non una di meno » hanno consegnato al sindaco di Rimini un plico con le oltre 500 segnalazioni ricevute, alle quali si aggiungono le denunce formali sulle quali la procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti e le testimonianze riportate dalla stampa su alcuni casi in cui le forze dell'ordine, pur testimoni di questi atteggiamenti, non sono intervenute. Ricorda che già in occasione dell'adunata di Trento nel 2018 vi erano state segnalazioni di episodi analoghi.

In tale contesto, con l'atto di sindacato ispettivo si chiede al Ministro interrogato se ritenga che, nella gestione dell'ordine pubblico della manifestazione, siano state adottate tutte le opportune misure volte ad evitare quanto accaduto, anche sulla scorta degli episodi verificatisi nei precedenti raduni, e quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che essi si ripetano alla prossima adunata prevista a Udine nel 2023.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo MAGI (MISTO-A++E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Molteni per la risposta e sottolinea come da parte degli interroganti non vi sia alcuna intenzione di generalizzare, ma ritiene doveroso riconoscere la gravità di quanto denunciato, rilevando peraltro come in alcuni casi potrebbe non essere stata sporta denuncia a causa della volontà delle vittime, pienamente comprensibile, di lasciarsi alle spalle episodi dolorosi, che purtroppo continuano a far parte della vita delle donne, anziché affrontare un impegnativo percorso giudiziario.

Quanto agli episodi oggetto della sua interrogazione, rileva come sembri essere mancata, come nel caso delle precedenti adunate, la necessaria attività di prevenzione e deterrenza da parte delle forze dell'ordine, quasi che tali episodi fossero messi nel conto. Dichiarò di essere consapevole di come tali condotte criminose attengano principalmente a una questione culturale ma ritiene comunque doveroso, per il futuro, che siano predisposte da parte delle forze dell'ordine le necessarie iniziative di prevenzione e deterrenza.

5-08128 Ceccanti e Ubaldo Pagano: Sulla composizione ed il funzionamento dell'attuale commissione elettorale di Taranto.

Ubaldo PAGANO (PD), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osserva che in data 16 novembre 2021 la presentazione delle contestuali dimissioni di 17 consiglieri comunali su 32 ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Taranto e la nomina di un commissario straordinario, nelle more dello svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'assemblea consiliare del prossimo 12 giugno, e che in data 14 ottobre 2021 il consigliere comunale Cosimo Ciraci, uno dei tre componenti della commissione elettorale comunale (Cec), ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere per assumere la carica di assessore ma non è decaduto dalla carica di componente della Cec.

Rileva, quindi, come la Cec sia allo stato attuale composta esclusivamente da consi-

glieri facenti parte della maggioranza che ha determinato lo scioglimento del consiglio e come in essa non sia rappresentata la minoranza consiliare.

In tale contesto, l'interrogazione chiede al Ministro interrogato se ritenga che l'attuale composizione della commissione elettorale comunale di Taranto non soddisfi i requisiti di legge, nella misura in cui l'assenza di componenti appartenenti alla minoranza consiliare possa pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli dalla legge, con particolare riguardo alla nomina degli scrutatori, e quali eventuali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere in relazione a quanto esposto nell'atto in titolo.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ubaldo PAGANO (PD), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo sia corretta dal punto di vista formale, ma come ciò non tolga che l'attuale composizione della commissione elettorale comunale del comune di Taranto sia riconducibile a una sola parte politica. Rileva al riguardo come tra i compiti della commissione rientri la nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni elettorali e come, data la composizione della commissione, sia prevedibile che non si ricorra al sorteggio, dal momento che, nella prassi, ciò accade in mancanza di accordo in seno alla commissione, evenienza, quest'ultima, che difficilmente potrà verificarsi, data la medesima appartenenza politica dei commissari.

Rileva quindi la particolare importanza, in tali circostanze, del ruolo di garanzia del commissario straordinario, al quale spetta la presidenza della commissione, e chiede al Ministro interrogato di sensibilizzare il commissario straordinario sulla delicatezza della situazione, al fine di evitare che possa sorgere anche soltanto il minimo dubbio sulla correttezza del procedimento elettorale.

5-08129 Montaruli e Prisco: Iniziative di competenza in materia di controllo dell'immigrazione, con par-

ticolare riferimento all'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo.

Augusta MONTARULI (FDI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Magi in relazione allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-08127, ritiene sia stato grave non aver prestato analoga attenzione alle denunce di atti di molestie sessuali commessi nel corso della manifestazione musicale *Eurovision*, risultando particolarmente insopportabile che sia l'amministrazione comunale di Torino sia gli organizzatori della predetta manifestazione siano rimasti silenti in relazione a tale vergognosa vicenda.

Illustrando la sua interrogazione, osserva come i dati statistici evidenzino, al 16 maggio 2022, la presenza di 14.764 immigrati sbarcati sulle coste italiane a decorrere da inizio anno.

Nello stesso periodo di riferimento, nel 2021, si contavano 13.168 immigrati sbarcati, mentre nel 2020, 4.305. Nella sola isola di Lampedusa dal 12 maggio, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, sarebbero sbarcate circa 1.500 persone, ancora oggi in attesa di essere smistati nell'*hotspot* di contrada Imbriacola; al momento sono il quadruplo rispetto al numero effettivamente sostenibile.

Rileva quindi come i dati riportati dal Ministero dell'interno nella documentazione relativa al cruscotto statistico giornaliero siano allarmanti sotto molteplici aspetti: la tenuta degli *hotspot*, la gestione complessiva dei flussi immigratori regolari, l'assenza di un contrasto all'immigrazione irregolare e, in particolare, alla criminalità che li gestisce.

Ritiene pertanto che sia a rischio la credibilità dell'Italia nello scenario europeo ed internazionale.

Richiama quindi la gestione della sicurezza interna, la tutela della salute dei singoli e pubblica, i tempi e le modalità di distinzione e verifica di coloro che sono meritevoli di protezione da chi invece non ne ha diritto, constatando l'assenza di un concreto, efficace sistema di rimpatrio per chi accede illegalmente al nostro territorio, nonché l'assenza di un processo di integrazione, assai complicato, in assenza di un

rigore nei confronti di chi non rispetta le regole di accesso al territorio italiano ed europeo.

In tale contesto, osserva come la Francia si appresti a rafforzare i controlli sulla propria frontiera, per limitare i trasferimenti secondari di chi è in attesa di verifica dei requisiti di protezione o asilo nel Paese di primo approdo a cui l'Italia ha acconsentito, anche tramite la firma del cosiddetto Trattato del Quirinale che dovrà essere ratificato dal Parlamento.

Rileva come sul controllo più efficace dei confini esterni dell'Unione europea vi sia anche un esplicito richiamo all'Italia da diversi Paesi membri, segnalando che gli accordi di Malta sbandierati dal Governo come soluzione per ridistribuire in Europa gli immigrati illegali, si sono rivelati un totale fallimento.

Ritiene sia pertanto improcrastinabile bloccare le partenze nei Paesi di provenienza, con accordi per contrastare i trafficanti di uomini, e procedere sul posto alla verifica dei requisiti di protezione o asilo, attraverso accordi specifici con gli Stati terzi. Considera infatti gravemente carente l'azione del Governo in materia di contrasto all'immigrazione irregolare, facendo notare come in tale campo sia necessario assumere misure forti, come quelle suggerite dal sindaco di Pozzallo, quali ad esempio quelle volte a favorire l'intervento di una missione europea militare, al fine di impedire che i trafficanti di esseri umani possano lucrare da tale situazione di emergenza migratoria.

Chiede, da ultimo, quali siano le iniziative previste dal Governo per affrontare l'emergenza sbarchi e se intenda attivarsi in sede europea per l'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo, attraverso la verifica dei requisiti di protezione o asilo sul posto e specifici accordi con gli Stati terzi.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI osserva preliminarmente, ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Montaruli, come la questione del blocco navale, posta dall'interrogante, imponga anzitutto di chiarire in quale area realizzare una simile iniziativa. Osserva, infatti, che qualora tale blocco fosse posto in essere

nelle acque internazionali, si porrebbero seri problemi per il nostro Paese, alla luce delle vigenti convenzioni internazionali che prevedono l'obbligo di soccorso in mare, anche alla luce delle numerose imbarcazioni ONG che operano in tale contesto. Rileva poi che, qualora si intendesse realizzare tale blocco nelle acque territoriali, previ accordi con gli Stati confinanti, ci si troverebbe dinanzi ad una iniziativa del tutto simile a quella posta in essere dal Governo Berlusconi nel 2008, che prevedeva pattugliamenti navali in tali zone marittime. Ritieni in ogni caso che la realizzazione quei partenariati strategici con i Paesi terzi, richiamata nell'interrogazione, richieda la sussistenza di condizioni adeguate in ambito europeo.

Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ritiene che la situazione del Nord Africa, in particolare, desti forti preoccupazioni, anche alla luce delle conseguenze negative prodotte dalla crisi del grano.

Segnala quindi come siano in corso preoccupanti processi di destabilizzazione in vari Paesi africani, che dovrebbero spingere il Governo italiano ad adottare misure efficaci in ambito di politiche migratorie, anche attraverso il contrasto degli ingressi irregolari.

Ritiene pertanto che su tale versante l'Esecutivo non possa abdicare al proprio ruolo, lasciando a Paesi come la Turchia il pieno controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo.

5-08130 Tonelli e altri: Iniziative di competenza per prevedere forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio in caso di assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

Gianni TONELLI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che il 4 ottobre 2019, all'interno della questura di Trieste, Alejandro Augusto Stephan Meran, sottrae l'arma di servizio ad uno degli agenti

che lo scortavano, uccise barbaramente a colpi di pistola due giovani poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, ferendone altri sette durante il tentativo di fuga; fortunatamente l'uomo, ritenuto altamente pericoloso e ancora armato, fu poi immobilizzato poco dopo l'uscita dal palazzo, grazie all'immediato intervento di altri agenti, ma le immagini della drammatica sparatoria e poi della fuga misero sotto *shock* l'intero Paese.

Ricorda quindi che il 6 maggio 2022 presso la Corte d'assise di Trieste si è celebrato il processo a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato del duplice omicidio, il quale è stato assolto per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità «per vizio totale di mente»; per effetto dell'assoluzione, come anche denunciato dal padre dell'agente Matteo Demenego, le famiglie dei due giovani agenti caduti in servizio e brutalmente uccisi a sangue freddo saranno costrette a pagare tutte le spese processuali per un valore di circa 35 mila euro ciascuna, senza alcun rimborso o risarcimento da parte dello Stato.

Osserva come dopo l'assoluzione, di per sé già dolorosa per i familiari delle vittime e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che quotidianamente svolgono il proprio dovere a rischio della propria vita, la notizia delle spese processuali a totale carico delle famiglie dei due agenti, uccisi in servizio, abbia legittimamente provocato enorme rabbia e sdegno anche tra l'opinione pubblica e come questa sentenza metta in luce ancora una volta un grande problema, ossia come, a fronte di un fatto omicidiario di inaudita violenza, le famiglie delle vittime, in particolare delle forze dell'ordine maggiormente esposte in ragione del servizio reso alla comunità, non trovino alcun tipo di tutela né in termini di risarcimenti né in termini di spese processuali.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda attivare al fine di prevedere adeguate forme di risarcimento e di rimborso delle spese legali a favore dei

familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio anche nei procedimenti che si concludono con l'assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianni TONELLI (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario Molteni per la risposta, la quale ha messo in luce l'inadeguatezza del vigente quadro normativo, che restringe l'ambito di intervento dell'amministrazione dell'interno e delle altre amministrazioni dello Stato.

Ricorda come la proposta di legge in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere possa costituire l'occasione per restituire piena dignità a tutte le vittime del dovere, senza discriminazione alcuna, e rivolge in tal senso un appello a tutte le forze politiche.

5-08131 Sarro e altri: Iniziative di competenza per contrastare gli atti di vandalismo e devastazione urbana, anche in relazione al livello di sicurezza delle città italiane.

Andrea GENTILE (FI), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva che il 15 maggio 2022 « La Romanica », opera in marmo rosa dello scultore Franco da Messina, sita nel centro storico della città di Catania, è stata sfregiata da vandali non ancora identificati. Evidenzia come si tratti di uno dei numerosi atti di vandalismo e di devastazione urbana che, da ormai troppo tempo, si verificano nei centri storici di tutte le città italiane, destando allarme sociale e preoccupazione per la salvaguardia del nostro unico patrimonio artistico e culturale: monumenti sfregiati, muri imbrattati, automobili danneggiate e cartelli della segnaletica verticale divelti, sono solo alcuni degli episodi vandalici perpetrati e denunciati dai residenti.

Osserva quindi come tale fenomeno costituisca una vera e propria emergenza sociale che i cittadini ritengono ormai in-

tollerabile, come evidenziato dall'elevato numero di esposti presentati da quanti di loro si sono trovati, con crescente assiduità, ad assistere a scene indecorose in luoghi pubblici e che, pertanto, non può più essere ignorata dalle istituzioni.

In tale contesto l'interrogazione, chiede se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative di competenza, in specie di natura amministrativa, intenda intraprendere al fine di introdurre più adeguate misure volte a scongiurare il perpetrarsi di atti di vandalismo e devastazione urbana e, così facendo, incrementare il livello di sicurezza non soltanto di Catania ma di tutte le città italiane.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Andrea GENTILE (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Pur ritenendo apprezzabile l'attenzione mostrata dal Ministero nei confronti della situazione dell'ordine pubblico di Catania, che ha condotto all'adozione di misure particolarmente significative, e valutando positivamente le recenti disposizioni introdotte in materia, in particolare in materia penale in relazione al reato di danneggiamento, giudica necessario elaborare una strategia di contrasto a più ampio raggio, che coinvolga l'intero territorio nazionale, considerata la particolare diffusione del fenomeno in oggetto.

Auspica, in conclusione, che il Governo non abbassi la guardia rispetto ad un fenomeno che desta particolare preoccupazione nell'opinione pubblica.

5-08132 Alaimo e Baldino: Sul fenomeno della criminalità giovanile, anche in relazione alle iniziative per fronteggiare gli episodi di violenza che coinvolgono i minorenni.

Roberta ALAIMO (M5S), illustrando la sua interrogazione, osserva come, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, istituito presso il Dipartimento

per le politiche della famiglia, il 6,5 per cento dei minorenni fa parte di una banda, il 16 per cento ha commesso atti vandalici, e 3 ragazzi su 10 hanno partecipato ad una rissa.

Osserva quindi come in diverse città la criminalità di gruppo sia motivo di allarme, e come fenomeno sia trasversale e non sempre associato a situazioni di disagio sociale.

Anche nella città di Palermo, negli ultimi mesi, si sono succeduti numerosi episodi di furto e atti vandalici ai danni degli istituti scolastici e, purtroppo, questi hanno registrato un *trend* crescente negli ultimi anni; l'aggravamento della situazione si è registrato in concomitanza con la chiusura dovuta all'emergenza epidemiologica e, solo nel 2020, si sarebbero verificati ben 52 eventi criminosi in 40 plessi scolastici.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa normativa utile per arginare il fenomeno illustrato in premessa, attraverso l'implementazione dei servizi di controllo finalizzati a contrastare tali episodi criminali e violenti, anche al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Roberta ALAIMO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.

Dopo aver osservato che l'azione del prefetto e del questore di Palermo in tale campo è stata particolarmente meritoria, per il contributo offerto a tutela dell'ordine pubblico e della legalità, ritiene comunque necessario realizzare iniziative organiche, che investano più livelli di intervento, oltre a quelli attinenti al piano repressivo, e che comprendano anche tutte le altre grandi città italiane.

Giudica infatti fondamentale favorire l'istituzione di un tavolo istituzionale, che comprenda, oltre al Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, al fine di avviare un serio confronto che porti all'a-

dozione di un intervento sul piano educativo. Ritiene che si tratti infatti di una vera e propria rivoluzione culturale in tale ambito, in vista di un maggiore sostegno ai minori e alle loro famiglie.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state ritirate le proposte emendative Invernizzi 2.3, Tonelli 2.4, Ravetto 3.2, Tonelli 4.2 e Di Muro 6.4.

Rammenta che nella precedente seduta di esame il rappresentante del Governo e la relatrice Bordonali avevano chiesto di rinviarne l'esame, al fine di poter elaborare il quadro completo dei pareri su di esse: chiede quindi ai relatori, Bordonali e Cattoi, nonché al rappresentante del Governo, se oggi siano in grado di esprimere il parere sulle predette proposte emendative.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore Maurizio Cattoi, avverte che procederà all'espressione dei

pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Galizia 1.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), propone l'accantonamento dell'emendamento Fornaro 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Galizia 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 3.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliani 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), esprime parere favorevole sull'emendamento Di Muro 4.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), esprime parere favorevole sull'emendamento Stefani 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 5.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 5.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*), esprime parere favorevole sugli emendamenti Prisco 5.6 e Tonelli 5.3, esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 5.7, propone l'accantonamento dell'emendamento Invernizzi 6.6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Iezzi 6.5 e Forciniti 6.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Forciniti 6.3 e Prisco 6.7, 6.8 e 6.9.

Il Sottosegretario Nicola MOLteni esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fornaro 2.2, Prisco 5.5 e Invernizzi 6.6.

La Commissione approva l'emendamento Galizia 1.1 (*vedi allegato 10*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 2.5 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Iezzi 2.5, nel testo

riformulato (*vedi allegato 10*) e approva l'emendamento Galizia 3.1 (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Prisco 3.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Fogliani 3.3 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Fogliani 3.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 10*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Di Muro 4.3 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Di Muro 4.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 10*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Stefani 4.1 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Stefani 4.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 10*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 5.4 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 5.4, nel testo riformulato (*vedi allegato 10*).

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Prisco 5.6, segnala l'esigenza di apportarvi una modifica di carattere formale, al fine di meglio chiarire che si sta facendo riferimento ai corpi di polizia locale dei comuni aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Auspica dunque una riformulazione dell'emendamento Prisco 5.6.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda i relatori, dispone l'accantonamento

dell'emendamento Prisco 5.6, in vista di una sua eventuale riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 5.3 (*vedi allegato 10*). Respinge quindi l'emendamento Prisco 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Iezzi 6.5 (*vedi allegato 10*) e Forciniti 6.2 (*vedi allegato 10*). Respinge quindi gli emendamenti Forciniti 6.3, Prisco 6.7, 6.8 e 6.9.

Emanuele FIANO (PD) ricorda come il testo unificato in esame sia il frutto di un lungo confronto che ha visto coinvolti i relatori, il Ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali del settore e come tra gli aspetti più delicati oggetto di tale confronto vi sia il nodo del rapporto tra la polizia locale e il Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Fa presente come, nonostante tale approfondito confronto, vi sia, rispetto al testo in esame, un sentimento di forte insoddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali e, alla luce di ciò, chiede alla Presidenza di verificare l'opportunità di prevedere una pausa di riflessione ai fini di un ulteriore confronto con le organizzazioni sindacali, con il coinvolgimento del Governo.

Augusta MONTARULI (FDI), ricollegandosi a quanto osservato dal deputato Fiano, ritiene sia opportuno ascoltare i soggetti rappresentativi del settore, alla luce delle perplessità da essi manifestate in relazione ad alcune parti del nuovo testo unificato in esame. Dopo aver ricordato che la prima versione del testo unificato elaborato dai relatori incontrò un maggior favore presso i soggetti interessati che furono auditi, ritiene che, a fronte del contenuto problematico del nuovo testo unificato in esame, sia giusto avviare un serio confronto con le organizzazioni di rappresentanza al fine di realizzare una riforma il più possibile condivisa, tenuto conto, peraltro, che essa è attesa da tempo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede quale sia l'avviso dei relatori sulla proposta avanzata dai deputati Fiano e Montaruli.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, ritiene che vada perseguita una prospettiva di ricomposizione, rilevando come, a suo avviso, la sede più idonea possa essere costituita non tanto da ulteriori audizioni, quanto da un tavolo di confronto informale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, ritiene che sul provvedimento in esame sia già stato svolto un ampio ciclo di audizioni, ricordando che la Commissione, dopo l'elaborazione da parte dei relatori di un nuovo testo unificato, ha inoltre provveduto ad acquisire un'ampia documentazione trasmessa dai soggetti interessati.

Reputa, dunque, che più che procedere allo svolgimento di nuove audizioni, sia preferibile avviare un confronto diretto, anche informale, con le parti sociali, alle quali spiegare le motivazioni delle scelte politiche assunte, anche ascoltandone gli eventuali suggerimenti e proposte di modifica, in vista della realizzazione di una riforma il più possibile condivisa dalla base.

Dopo aver osservato che l'obiettivo rimane quello di concludere positivamente e con celerità l'*iter* di esame del provvedimento, si rimette alle determinazioni del Presidente per quanto concerne la scelta della sede più opportuna per favorire tale tipo di confronto.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa alle considerazioni dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come la Commissione, insieme con il Governo, abbia già compiuto un importante sforzo di ascolto, cercando di prendere in considerazione tutti i punti di vista, e come tale lavoro debba essere utilmente messo a frutto.

Ritiene che possa essere esperito un ulteriore confronto al fine di individuare un testo che sia il più ampiamente condiviso possibile, con la partecipazione, nella distinzione dei rispettivi ruoli, delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e del Governo, fermo restando che spetta alla politica la responsabilità finale della decisione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, rileva come l'articolo 1, composto di un unico comma, preveda – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

La disposizione è giustificata dall'esigenza di assicurare, anche in tali circostanze, il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, garantendo al contempo l'esercizio dei diritti civili e politici.

Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020, all'articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 e, successivamente, dal decreto-legge n. 117 del 2021, all'articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali del

2021, in ragione della situazione epidemiologica da COVID-19, nell'ottica di ridurre i rischi di diffusione.

In merito alle consultazioni del primo semestre 2022, ricorda che nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno:

le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022;

le consultazioni per i cinque *referendum* popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022), indette in pari data con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2022, n. 82).

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni è previsto per il giorno di domenica 26 giugno 2022.

Per completezza, ricorda che è stata fissata per il 12 giugno 2022 anche la data di convocazione dei comizi:

per le elezioni amministrative del turno annuale 2022 nei comuni interessati della Regione Siciliana (con deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 1° aprile 2022);

per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia (con decreto n. 1050/AAL del 5 aprile 2022 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione);

per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della regione Sardegna (con deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 7 aprile 2022).

Va inoltre tenuto presente che in 5 comuni (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) le elezioni amministrative si svolgeranno nel mese di maggio (anziché il

12 giugno), per un totale di 4.935 elettori distribuiti in 7 sezioni elettorali.

Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, nel primo semestre del 2022 i cinque *referendum* abrogativi coinvolgeranno l'intero corpo elettorale nazionale (51.533.195 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali).

In merito alle consultazioni amministrative, i comuni chiamati al voto sono complessivamente 980; nel dettaglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo).

Nel secondo semestre del 2022, andranno al voto un comune nel Trentino-Alto Adige e 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso (156.361 elettori e 180 sezioni elettorali). Sempre nel secondo semestre del 2022 si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia, per un totale di 5.298 sezioni elettorali e 4.682.196 elettori.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa in materia di adempimenti comuni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione.

Ricorda che le funzioni principali degli uffici elettorali di sezione consistono nell'autenticare le schede, registrare gli elettori che si presentano a votare; svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate; recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

In proposito rammenta inoltre come in tali ambiti la normativa applicabile ai *referendum* sia quella prevista dalla legge elettorale della Camera, ciò in virtù della norma di chiusura della legge sui *referendum* che fa rinvio, per tutto ciò che non è disciplinato dalla medesima legge, alle disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati adottato con il D.P.R. n. 361 del 1957.

In particolare, trovano applicazione le disposizioni recate dagli articoli 42 e seguenti del testo unico elezioni Camera che concernono l'arredo della sala delle ele-

zioni, i compiti del presidente di sezione in ordine alla sicurezza della sezione, l'autenticazione delle schede elettorali, le modalità di identificazione degli elettori. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, tali aspetti sono invece disciplinati dagli articoli 37 e seguenti del testo unico per le elezioni amministrative (D.P.R. n. 570 del 1960).

La disposizione prevede che anche per gli orari di votazione si applichi la normativa relativa alle consultazioni referendarie.

Ricorda in proposito che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (come stabilito dalla legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 399).

Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Ricorda, in proposito, che per le elezioni amministrative ciascun ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e da un segretario (D.P.R. n. 570 del 1960). Per i *referendum* la normativa vigente prevede invece la presenza di uno scrutatore in meno (legge n. 352 del 1970, articolo 19, comma 1).

La determinazione degli onorari dei componenti i seggi è stabilita dalla legge n. 70 del 1980. In occasione delle elezioni amministrative, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto; mentre a ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. In caso di abbinamento con le consultazioni referendarie è corrisposta una

maggiorazione di 33 euro per il presidente e di 22 euro per gli altri componenti del seggio, per ciascun *referendum* fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.

L'articolo 2 prevede inoltre che la disciplina ivi introdotta trovi applicazione anche quando le elezioni amministrative siano regolate da norme regionali.

Rammenta al riguardo che in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane; alle regioni a statuto speciale è attribuita invece la competenza in materia di legislazione elettorale degli enti locali dai rispettivi statuti.

In alcuni casi, come per la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2022, recante disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022, si prevede espressamente che « alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di: a) durata della votazione; b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (...) Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei *referendum* abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità ».

Inoltre, l'articolo 2 prevede che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta sensibili risparmi di spesa.

L'articolo 3 reca una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

In particolare, il comma 1 prevede, alla lettera *a*), che siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno 100 e fino a 199 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie, i componenti della sezione ospedaliera sono: 5 (1 presidente, 1 segretario, 3 scrutatori) per i *referendum*; 6 (1 presidente, 1 segretario, 4 scrutatori) per le amministrative e le regionali.

Inoltre, la lettera *b*) del comma 1 stabilisce che ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare, tramite i seggi speciali appositamente costituiti, di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione.

La rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19 evidenzia che sul territorio nazionale:

a) 155 strutture hanno tra i 100 e i 199 posti letto;

b) 283 strutture hanno più di 200 posti letto.

Viene ipotizzato quindi, ai fini delle quantificazioni finanziarie, che per ciascuna tipologia di consultazione (*referendum*, *referendum* e amministrative, regionali, amministrative, ballottaggio) presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, accorrano almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti COVID-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente: per le strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna struttura; per le strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un seggio speciale, occorre prevedere un altro seggio speciale per ciascuna struttura.

La lettera c) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali. In tali evenienze – come previsto per le precedenti consultazioni elettorali del 2020 e 2021 – il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale;

in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

A tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

Come previsto per le consultazioni elettorali del 2021, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti ulteriori seggi, composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

Il comma 4, per il 2022, consente nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, di cui al comma 1, l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 1976, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

In base al comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2022 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle « certificazioni verdi COVID-19 » previste

dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (cosiddetto *green pass*).

Il comma 7 prevede, come per le consultazioni 2021, il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo in esame dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 912.914 euro per il 2022.

Il comma 8 autorizza infine la spesa di 284.631 euro per il 2022 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Rammenta che disposizioni sostanzialmente analoghe erano state dettate dal decreto-legge n. 103 del 2020, all'articolo 3, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, dal decreto-legge n. 117 del 2021, all'articolo 3, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021 e, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 15 del 2022, all'articolo 19, comma 1, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, fino al 30 gennaio 2022, in ragione della perdurante situazione epidemiologica da COVID-19.

Ricorda altresì che una specifica disciplina del voto domiciliare è prevista per gli elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Tale disciplina è dettata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, modificato dalla legge n. 46 del 2009.

Più nel dettaglio, l'articolo 4, al comma 1, precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto presso il comune di residenza.

A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al

comune di residenza, con modalità (anche telematiche) individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 2 e il 7 giugno 2022, per il turno del 12 giugno) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo completo e un certificato medico, rilasciato dall'autorità medica, designata dall'azienda sanitaria competente, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (29 maggio 2022), che attesti la ricorrenza di una delle condizioni previste per il trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a causa del COVID-19.

In base al comma 3, l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria competente, provvede quindi ad iscrivere l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio dell'elettore, nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19, ovvero al seggio speciale, nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19.

In base al comma 4, il sindaco provvede a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 stabilisce l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 « ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale ».

Allo stato – nell'anno 2022 – sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana per scadenza della legislatura.

In proposito rileva l'opportunità di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali regionali (a statuto ordinario e a statuto speciale).

L'articolo 5 dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

In particolare, ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

Si prevede inoltre, al comma 2, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Al relativo onere, quantificato in 6.581.265 euro, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità speciale che è stata istituita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, in sostituzione del Commissario straordinario al fine di completare, al termine dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) e fino al 31 dicembre 2022, l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia COVID-19,

nonché l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Il comma 3 prevede che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tenga conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

L'articolo 6, al comma 1, riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.

La disposizione incide, in via temporanea, sul comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, il quale prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato.

In particolare, la normativa recata dal citato comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 richiede che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune sia sottoscritta:

da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non è richiesta nessuna sottoscrizione.

Rammenta inoltre che, in base al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. n. 361 del 1957, articolo 20, quinto comma) e sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, anche i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Ricorda che una disposizione analoga a quella recata dal comma 1 dell'articolo 6 in esame era stata adottata anche per le elezioni dell'anno 2021, dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 25 del 2021, e che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 26 del 2020, con cui è stata disposta la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e connessa esigenza di distanziamento sociale.

Il comma 2 riduce il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. La riduzione si applica esclusivamente per le elezioni del 2022.

Ricorda che la materia è regolata dal comma 10 dell'articolo 71 del TUEL, il

quale stabilisce che, nei comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultino eletti « tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato », nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (*quorum* strutturale);

l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (*quorum* funzionale).

Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l'elezione è nulla.

In tale contesto il comma 2 modifica (esclusivamente per le elezioni del 2022) una delle richiamate condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l'elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida.

Nello specifico, per un verso, viene confermato il *quorum* funzionale, ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; per l'altro, viene diminuito il *quorum* strutturale, stabilendo che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Inoltre, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) « che non esercitano il diritto di voto ». Al riguardo, il riferimento agli elettori iscritti all'A.I.R.E. « che non esercitano il diritto di voto » concerne gli elettori che non hanno preso parte alla medesima procedura elettorale di cui occorre verificare il *quorum* strutturale. La disposizione mira dunque a scomputare temporaneamente gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del *quorum* strutturale cui è subordinata la

validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.

Rammenta che una disposizione analoga a quella in esame era stata adottata anche per le elezioni dell'anno 2021, dall'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge n. 25 del 2021. Tali disposizioni, che recano deroghe puntuali all'articolo 71, comma 10, del TUEL, sono state introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive « difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati ».

Segnala che l'articolo 1 della proposta di legge C. 3144, approvata dal Senato e di cui questa Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 21 aprile scorso, dispone, a regime, la medesima disciplina recata, in via transitoria per le elezioni 2022, dal comma in esame.

Ricorda inoltre che una disposizione analoga a quella in esame è prevista dalla legge elettorale comunale della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia che ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

Il comma 3 prevede che l'introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum* si applica per l'anno 2023 anziché per il turno elettorale del 2022. Il rinvio è motivato, come espressamente indicato nella disposizione in commento, in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla sicurezza cibernetica.

Inoltre, il comma rifinanzia per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato alla sperimentazione introdotto dalla medesima legge di bilancio 2020.

Ricorda al riguardo che la sperimentazione del voto elettronico è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 – articolo 1, commi 627-628, della legge n. 160 del 2019 – che ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il Fondo è

finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i *referendum*. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 38-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Tale provvedimento è stato adottato con il DM 9 luglio 2021, che ha approvato le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Il 21 ottobre 2021, è stato emanato un nuovo decreto ministeriale integrativo del precedente, al fine di dettare le modalità applicative della sperimentazione alle elezioni regionali e amministrative, come previsto dal decreto-legge n. 77 del 2021.

Come riportato nella relazione illustrativa, il Ministero dell'interno ha proceduto all'elaborazione dello studio di fattibilità e requisiti tecnici del sistema di voto elettronico, sottoponendolo alle valutazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 7, comma 2 del citato DM 9 luglio 2021. Nel corso delle riunioni tecniche tra le suddette Amministrazioni, « tuttavia, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici. Sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale ». Emerge – secondo la rela-

zione illustrativa – «l'esigenza di procedere ad una approfondita attività di *"risk assessment"*, che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento» e «risulta, quindi, necessario prevedere che le disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico applichino a partire dal prossimo anno».

L'articolo 7, comma 1, reca modifiche al regime all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001 (introducendovi i nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies), che definisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero – iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) – ed ha previsto l'istituzione della circoscrizione Estero, ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Rammenta al riguardo che, in base a tali previsioni costituzionali, sono assegnati otto seggi per la Camera dei deputati e quattro seggi per il Senato della Repubblica – articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 – da detrarre dal numero complessivo dei seggi costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento (400 per la Camera, 200 per il Senato).

Ricorda inoltre che l'articolo 1 della legge n. 459 del 2001 prevede l'applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della circoscrizione Estero per le elezioni politiche ed in occasione dei *referendum* abrogativi e confermativi costituzionali.

Per le operazioni di scrutinio, l'articolo 7 della legge n. 459 del 2001 stabilisce l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma, composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma.

In tale contesto il comma 1, attraverso il nuovo comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 459, prevede in primo luogo l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali

uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

In proposito, la relazione tecnica evidenzia che «gli adempimenti del citato ufficio [centrale di Roma] risultano, pertanto eccessivi e gravosi, sia per l'enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata con riferimento a tutte e quattro le ripartizioni estere, tanto i magistrati che il personale amministrativo, a discapito dello spoglio delle operazioni di voto e delle correlate incombenze, sia per una questione logistica determinata dall'inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto che, peraltro, versano in stato di degrado ed inagibilità e in fase di dismissione, nonché la difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce, con sostituzione del medesimo con alcuni padiglioni della nuova fiera di Roma, comunque incapienti ad accogliere i seggi ed i plichi della predetta circoscrizione Estero [...] In ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il presente intervento si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della succitata legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con la finalità di: a) suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di Corte d'appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale (che rimane sempre quella di Roma) che per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; b) concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l'Ufficio centrale elettorale della circoscrizione Estero di Roma, da e verso cui regolare i flussi di carico, smistamento e scarico dei plichi contenenti le schede elettorali».

La relazione illustrativa specifica che «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non dispone di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, e la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei. Sarà dunque cura dei funzionari dell'Ufficio elettorale centrale prendere in carico i plichi e quindi smistarli tra le varie corti di appello che dovranno procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali vere e proprie».

In questo quadro le previsioni del comma 1 integrano quindi il vigente quadro normativo che definisce le funzioni poste in capo all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito presso la Corte d'Appello di Roma per gli elettori residenti all'estero. La relazione illustrativa afferma che «tanto la Corte di appello di Roma quanto la stessa Giunta per le elezioni della Camera dei deputati hanno rappresentato le gravi disfunzioni generate dal sistema attualmente vigente».

I seggi costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni secondo la divisione prevista dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 7 della legge n. 459 del 2001:

gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze per gli Stati e per i territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) della legge n. 459;

l'Ufficio centrale di Roma per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) della legge n. 459;

l'ufficio decentrato di Napoli per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*) della legge n. 459.

Inoltre, in base al nuovo comma 1-*quinq*ues dell'articolo 7 della legge n. 459, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, di cui all'articolo 5 della legge n. 459 del 2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con il medesimo decreto (con cadenza annuale di cui al nuovo comma 1-*quinq*ues) gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa, comprensiva dei territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Si prevede infine che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.

Al contempo, in sede di prima applicazione – secondo il comma 8 dell'articolo 7 del decreto – legge – tale suddivisione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, da adottare entro 45 giorni dal 5 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 dell'articolo 7 inserisce un nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 – al fine di definire le modalità per la trasmissione dei plichi inviati dai responsabili degli uffici consolari.

In base alla legislazione vigente, infatti, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore residente all'estero (che non ha esercitato l'opzione per il voto in Italia) introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il

decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento (articolo 12, comma 6, legge n. 459 del 2001).

Successivamente, i responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica (articolo 12, comma 7, legge n. 459 del 2001).

In tale contesto normativo il nuovo comma 7-bis dell'articolo 12 della legge n. 459 dispone che compete all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'invio agli uffici decentrati, previa apposizione di un nuovo sigillo, dei plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.

I commi 3 e 4 intervengono sugli articoli 13 e 14 della legge n. 459 del 2001, prevedendo che i seggi (per un minimo di 2.000 e un massimo di 3.000 elettori ammessi al voto per corrispondenza, innalzati rispettivamente a 4.000 e 5.000 per le consultazioni referendarie del 2022) sono costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati.

Resta fermo che ai seggi, così costituiti, competono le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, come aggiunto dal decreto-legge in esame, dei singoli uffici decentrati.

Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio

copia autentica degli elenchi dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo le operazioni prescritte dall'articolo 14 della legge n. 459 del 2001;

d) una volta completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. Secondo le modifiche apportate dal comma 5, lettera a), all'articolo 15 della legge n. 459, al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'Ufficio centrale i verbali dei seggi (nuovo comma 01 dell'articolo 15 della legge n. 459).

Ai sensi della lettera b) del comma 5, concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero, proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti (comma 1, come novellato, dell'articolo 15 della legge n. 459).

Il comma 6, conformemente all'entrata in vigore della legge n. 459 del 2001, come

già detto, apporta alcune modifiche di coordinamento al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 459).

In primo luogo, in conseguenza dell'introduzione della disciplina di cui al nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, la lettera a) abroga il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 104 del 2003, il quale reca una disciplina sostanzialmente analoga a quella della predetta novella.

Inoltre, la lettera b), modificando l'articolo 19 del D.P.R. n. 104 del 2003, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'Ufficio centrale di Roma che presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali.

Ulteriori modifiche recate dalla lettera b) del comma 6 sono finalizzate ad estendere, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento pre-elettorale, le previsioni dell'articolo 19 del D.P.R. n. 104 del 2003, relative agli Uffici territoriali del Governo, alle Corti di appello, alle commissioni elettorali comunali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, attualmente riferiti alle sole sedi di Roma, altresì alle nuove sedi decentrate di Milano, Bologna, Firenze e Napoli coinvolte nelle operazioni preliminari.

In merito, la disciplina vigente prevede che, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell'interno comunichi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare.

Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'Ufficio centrale provvede a istituire un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della stessa ripartizione, individuando gli uffici consolari per i cui elettori ciascun seggio procederà al relativo scrutinio. A tale fine, il presidente dell'Uf-

ficio centrale adotta un provvedimento da depositarsi presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data dello svolgimento della consultazione in Italia.

Resta fermo che, in caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento.

Ai sensi del novellato articolo 19, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 104 del 2003, copia del suddetto provvedimento del presidente dell'Ufficio centrale è, contestualmente al suo deposito, trasmessa al Ministero dell'interno, alle Prefetture – U.T.G. di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, nonché ai rispettivi comuni.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 104, come novellato, entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede inoltre ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio.

In base all'articolo 19, comma 4, del D.P.R. n. 104, come novellato, entro il decimo giorno antecedente, il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

Analogamente a quanto previsto per le operazioni che precedono lo scrutinio, la lettera c) del comma 6, attraverso modifiche all'articolo 20 del D.P.R. n. 104 del 2003, estende le disposizioni relative alle operazioni di scrutinio, già previste per l'Ufficio centrale di Roma, ai nuovi uffici decentrati.

Il comma 7 interviene sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, il quale dispone che le Amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento

delle consultazioni elettorali debbano razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese.

In particolare, viene aggiunto il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni, i cui oneri sono a carico dello Stato.

Come già accennato in precedenza, ai sensi del comma 8, le modifiche apportate dai commi da 1 a 6 alla legge n. 459 del 2001 e al D.P.R. n. 104 del 2003 si applicano a partire dalle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 maggio 2022). Da ciò deriva che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del provvedimento in esame non si applicheranno ai *referendum* abrogativi che si svolgeranno il 12 giugno 2022, i quali sono stati già indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022.

Il comma 9 prevede invece una disciplina specifica, immediatamente applicabile, per i suddetti *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022.

In particolare, in deroga alla disciplina vigente, si prevede che:

alla lettera *a*), che il MAECI disponga che la trasmissione delle buste, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza possa essere effettuata, da parte degli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica non accompagnata;

alla lettera *b*), che il numero minimo e massimo di elettori per ciascuno dei seggi istituiti presso l'ufficio centrale e gli uffici

decentrati, sia stabilito rispettivamente in 4.000 e 5.000 elettori (in luogo dei 2.000 e 3.000 previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 459 del 2001);

alla lettera *c*), che l'onorario da corrispondere in favore dei componenti dei seggi elettorali (di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 459 del 2001) sia aumentato nella misura del 50 per cento.

Segnala che disposizioni analoghe a quelle di cui alle lettere *a*) e *c*) sono state già introdotte per il *referendum* costituzionale del settembre 2020 in materia di riduzione del numero dei parlamentari dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

In base al comma 10, per gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata la spesa di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dalle previsioni del decreto – legge e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 3 (costituzione di sezioni elettorali ospedaliere) e dall'articolo 5, comma 1 (istituzione del fondo per interventi di sanificazione dei locali sede di seggio), si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

Tali oneri sono quantificati per complessivi 39.451.285 euro, di cui:

euro 38.253.740,00 destinati a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (articolo 5, comma 1);

euro 912.913,50 calcolati, in via previsionale, per l'istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali, per

complessive 6.940 unità (articolo 3, comma 7);

euro 284.631 per lo svolgimento delle attività di vigilanza nelle sezioni elettorali ospedaliere (articolo 3, comma 8).

Il comma 2 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto – legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, il quale autorizzava la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, relative alle nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle operazioni di spoglio del voto elettorale dei cittadini all'estero, che risultano pari euro 1.140.118 a decorrere dal 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, della Commissione, nella prossima settimana si procederà a un ciclo di audizioni sul provvedimento, ricordando al riguardo che le indicazioni da parte dei gruppi circa i soggetti da audire dovranno pervenire entro le ore 16 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il provvedimento si ponga in attuazione della riforma prevista nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, nel campo della ricerca sanitaria, prevede l'obiettivo della riorganizzazione di tali Istituti entro il 31 dicembre 2022, senza oneri a carico della finanza pubblica, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato come, a fronte di tale intreccio di competenze, il disegno di legge preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

rilevato come l'articolo 1, comma 1, lettera *n*), la quale prevede la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università, non consideri a questi fini il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico, rischiando pertanto di determinare una irragionevole disparità di trattamento in danno di tale personale che potrebbe esporre a rilievi di legittimità costituzionale la disciplina in materia adottata ai sensi della delega,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1, nel senso di prevedere anche la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici e gli IRCCS privati che applichino al proprio personale il contratto di diritto pubblico.

ALLEGATO 2

5-08125 D'Ettore: Sulla nomina di un commissario per l'esercizio di poteri sostitutivi nel comune di Corigliano-Rossano ai fini dell'adozione del relativo Statuto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'Onorevole interrogante chiede notizie e iniziative di competenza in merito alla mancata adozione dello statuto comunale del Comune unico di Corigliano-Rossano.

Il Comune unico di Corigliano-Rossano è nato nel 2018 per effetto della legge regionale della Calabria n. 2 del 2 febbraio 2018, che deliberò la fusione, a seguito di *referendum* popolare, dei due ex comuni preesistenti, ossia Corigliano Calabro e Rossano. Si tratta di una fusione importante dal momento che essa unisce due comunità di ragguardevole consistenza demografica (circa 80.000 abitanti nel complesso) con un'estesa superficie territoriale.

A seguito dell'intervenuta fusione, il Comune di Corigliano-Rossano è stato retto da un Commissario prefettizio fino allo svolgimento delle elezioni amministrative del 2019, allorquando venne eletto il primo Sindaco del nuovo Comune.

In occasione del monitoraggio della raccolta ufficiale degli statuti comunali e provinciali, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Prefettura di Cosenza ha sollecitato più volte i Comuni della provincia inadempienti rispetto all'obbligo di trasmissione del proprio Statuto, tra cui anche il Comune di Corigliano-Rossano, da ultimo con nota del 21 febbraio 2022.

In ordine alla tematica in questione, lo scorso 28 aprile, alcuni esponenti politici locali hanno presentato al Ministero dell'Interno un esposto con la richiesta di diffidare l'amministrazione comunale di Corigliano-Rossano a voler convocare apposito consiglio comunale per l'approvazione dello Statuto.

Al riguardo, Il Prefetto di Cosenza ha chiesto immediate notizie al Sindaco di

Corigliano-Rossano, che ha riferito i seguenti elementi informativi.

Il Comune di Corigliano-Rossano ha approvato, con delibera consiliare del 15 maggio 2020, l'istituzione di una commissione per la formazione dello Statuto e del regolamento degli uffici e servizi, nonché la nomina dei componenti di tale organo, denominato « Commissione Statuto ».

Il Sindaco ha inoltre sottolineato che la « Commissione Statuto » è stata costituita nel pieno della pandemia, il che ne ha rallentato i lavori; ciò nonostante, l'esigenza di avviare la « Costituente » del nuovo ente, sempre fortemente avvertita, si è concretizzata nella costituzione di un comitato tecnico-scientifico, che ha tenuto una serie di audizioni. L'Amministrazione comunale ha anche osservato che il termine di 6 mesi per l'approvazione dello Statuto, previsto dalla citata legge regionale, è da intendersi come ordinatorio, evidenziando altresì che la medesima fonte normativa subordinava l'approvazione dello Statuto al « previo esperimento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all'individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente », che, nel caso di Corigliano-Rossano, non erano stati effettuati nel periodo antecedente alla fusione.

In ogni caso, pur con le difficoltà e i limiti derivanti dalla particolare contingenza temporale, la Commissione Statuto ha avviato il dibattito sulle disposizioni statutarie ed è poi passata alla disamina delle problematiche tecniche e giuridiche di rilievo costituzionale sottese alla strutturazione del nuovo ente.

Al riguardo, particolarmente controversa è stata la vicenda dei cosiddetti « Municipi d'area », previsti dall'articolo 7 della citata legge regionale n. 2 del 2018, consi-

derati un vero e proprio snodo cruciale per decidere le modalità di erogazione dei servizi secondo forme di decentramento amministrativo in un territorio molto vasto. Il dibattito ha dilatato i tempi di licenziamento dello schema di Statuto, nel frattempo confezionato in recepimento di gran parte delle istanze partecipative pervenute alla Presidenza del consiglio comunale.

Da ultimo, riferisce il Comune, che il dibattito è ripreso e che, attraverso la ricognizione delle ultime osservazioni al testo formalizzato, la Commissione si avvia ad approvare, probabilmente all'unanimità, ed in tempi brevi, lo schema di Statuto nella sua versione definitiva, che sarà poi sottoposto al vaglio dell'organo consiliare.

ALLEGATO 3

5-08126 Marco Di Maio e Gadda: Iniziative di competenza in materia di ingresso in Italia di manodopera straniera per il settore ortofrutticolo con particolare riferimento all'adozione di un nuovo « decreto flussi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli interroganti suggeriscono di valutare l'opportunità di adottare un nuovo decreto flussi per sopperire alla carenza di lavoratori nel settore agricolo e chiedono informazioni sulle relative tempistiche.

In merito a quanto segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che circa il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, relativo alla programmazione per l'anno 2021, emanato il 21 dicembre dello scorso anno, erano state presentate oltre 205.000 istanze (di cui più di 98.000 per lavoro stagionale) a fronte di 69.700 quote complessivamente autorizzate (di cui 42.000 per lavoro stagionale). Le procedure per l'assunzione dei lavoratori sulla base di tali domande sono già iniziate, ma, dato il breve tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto e dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, che era stato fissato al 17 marzo 2022, il numero degli ingressi risulta ancora non elevato. Infatti, in questa fase iniziale emerge un livello di utilizzazione delle quote previste per il lavoro stagionale pari al 20 per cento complessivo, sebbene con una significativa differenziazione tra le quote riservate alla gestione delle organizzazioni datoriali del settore agricolo, per le quali il livello di utilizzazione risulta superiore al 35 per cento del totale.

Con riferimento, in particolare, alla Provincia di Forlì e Cesena evocata dagli interroganti, sulla base del fabbisogno di lavoro stagionale segnalato dal territorio, sono state assegnate 239 quote di lavoro stagionale (settori turistico-alberghiero ed agricolo), di cui 110 riservate alle istanze provenienti dalle organizzazioni datoriali del lavoro agricolo. La Prefettura di Forlì Cesena ha indicato che, alla data di ieri, risultano rilasciati 163 nulla-

osta mentre si registrano 77 dinieghi per carenza di requisiti e 44 rinunce.

Secondo quanto riferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte di fabbisogni locali superiori alle quote attribuite a livello provinciale e su richiesta dell'ispettorato territoriale del lavoro di Forlì e Cesena, potranno essere assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ulteriori quote per dare riscontro alle relative richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione.

Quanto alla prospettiva del nuovo decreto flussi, evidenzio che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha attivato, proprio lo scorso 10 maggio, la consultazione inter-istituzionale con le Amministrazioni interessate ai fini dell'emanazione di un decreto flussi d'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per l'anno 2022 per corrispondere prontamente alle esigenze che promanano dal mondo economico-produttivo del Paese.

Più in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per acquisire elementi utili alla determinazione del fabbisogno in termini di numeri e di settori da sottoporre alla prossima riunione presso la Presidenza del Consiglio, ha rappresentato di aver già attivato la consultazione con le parti sociali.

La prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico-amministrativo è stata aggiornata all'esito delle verifiche, da effettuare a brevissimo termine, che le Amministrazioni interessate si sono riservate per definire la tipologia e la quantificazione delle quote dei lavoratori non comunitari da ammettere in Italia per il corrente anno. Nel corso della riunione la Presidenza del Consiglio dei ministri ha evidenziato che sussiste l'esigenza di procedere all'adozione del decreto flussi per l'anno 2022 nel minor tempo possibile.

ALLEGATO 4

5-08127 Magi e Gebhard: Sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'adunata nazionale degli Alpini di Rimini e sulle iniziative volte a evitare molestie e comportamenti sessisti in occasione dell'adunata che si svolgerà a Udine nel 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento ai comportamenti sessisti e di molestie segnalati a Rimini durante il raduno degli Alpini svoltosi dal 5 all'8 maggio, chiedendo se, nella gestione dell'ordine pubblico, siano state adottate tutte le misure opportune.

Al riguardo, la Prefettura di Rimini ha comunicato che in previsione della massiccia affluenza di pubblico alle articolate attività programmate e dell'estensione delle aree interessate, l'organizzazione dell'evento è stata oggetto di una attenta analisi sul piano della « *security* » e della « *safety* », già a partire dal mese di febbraio 2022, sia nelle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze dell'Ordine che nelle apposite sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

In particolare, l'attenta considerazione dei peculiari profili di ordine e sicurezza pubblica del raduno ha comportato l'elevazione della soglia di tutela preventiva anche attraverso la richiesta di adeguati rinforzi degli organi di polizia.

Nella gestione dell'ordine pubblico l'adozione delle misure previste si è tradotta nell'applicazione di un dispositivo basato sull'organizzazione dei relativi servizi sin dal 4 maggio, assicurando una presenza capillare delle Forze dell'Ordine sul territorio nell'arco delle 24 ore.

Sui primi episodi di molestie sessuali riferiti dal collettivo « *Non una di meno* », che non hanno inizialmente trovato alcun riscontro in segnalazioni agli organi di polizia, le Forze dell'Ordine hanno subito espresso piena disponibilità all'acquisi-

zione sia di denunce che di richieste di intervento, al fine di assicurare una tempestiva azione in virtù delle numerose pattuglie presenti sul territorio nel corso dello svolgimento dell'evento.

Va rilevato che, al termine della manifestazione in questione, il dispositivo di ordine pubblico predisposto non registrava criticità né durante l'intero periodo del raduno sono pervenute alla sala operativa della Questura o al personale impiegato in servizio sul territorio segnalazioni relative a molestie o, più in generale, a comportamenti sessisti.

Successivamente, nella giornata del 10 maggio, il Comando carabinieri di Rimini, ha ricevuto la denuncia per molestie da parte di una donna che il 7 maggio, mentre era in compagnia di una sua amica, veniva strattonata da un uomo che indossava un cappello da alpino, mentre un altro uomo, con analogo cappello, le sfiorava il seno; dell'occorso veniva informata l'Autorità Giudiziaria. Sempre il 10 maggio, attraverso il portale *YouPol*, è stata ricevuta una segnalazione per molestie da parte di una donna che, contattata al telefono dalla D.I.G.O.S., ha manifestato l'intenzione di sporgere denuncia in seguito.

Il rilievo formulato dagli Onorevoli Interroganti e riferito a testimonianze riportate da alcuni articoli di stampa secondo le quali, in alcuni casi, le forze dell'ordine, sarebbero state testimoni di questi atteggiamenti, senza intervenire, in assenza di segnalazioni dirette, sembra riconducibile ad un articolo pubblicato l'11 maggio sul quotidiano « *Il Resto del Carlino* ».

Dagli accertamenti immediatamente svolti, è emerso un intervento effettuato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Cri-

mine di Reggio Emilia che, il 7 maggio alle ore 21.40, notando un uomo e una donna che discutevano animatamente, era intervenuto e, dopo aver proceduto alla loro identificazione, aveva raccolto le rispettive dichiarazioni.

In particolare, la donna aveva riferito di essersi accidentalmente scontrata sulle strisce pedonali con l'uomo che, successivamente, aveva proferito alcune parole al suo indirizzo, spintonandola. L'uomo dichia-

rava, a sua volta, di non aver rivolto la parola alla donna e di averla allontanata da sé perché gli si era avvicinata con fare minaccioso.

Assicuro infine che, nell'ambito di una strategia di prevenzione generale, è costante l'impegno delle Prefetture e delle Forze di polizia, con l'attivazione di ogni possibile strumento di ausilio nell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ALLEGATO 5

5-08128 Ceccanti e Ubaldo Pagano: Sulla composizione ed il funzionamento dell'attuale commissione elettorale di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli Onorevoli Ceccanti e Pagano chiedono di verificare se l'attuale composizione della Commissione elettorale comunale di Taranto, Comune sciolto il 16 novembre 2021 a causa delle dimissioni dei consiglieri comunali, soddisfi i requisiti di legge, in considerazione dell'assenza di appartenenti alla minoranza consiliare.

Osservo al riguardo che a mente dell'articolo 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967, « nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso ».

Nel caso di Taranto, dunque, i componenti della commissione elettorale comunale sono da ritenersi in carica nella medesima composizione che risultava al momento dell'avvenuto scioglimento dell'ente a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali, mentre il commissario è tenuto a presiedere la commissione stessa.

Soggiungo inoltre che, con circolare del 1° febbraio 1986, il Ministero dell'interno ha chiarito che « dalla dizione letterale della legge è dato rilevare che la cessazione anticipata del consiglio comunale a seguito di scioglimento o decadenza non priva i consiglieri comunali che sono stati nominati componenti della commissione dal mantenimento di detto incarico, ancorché sia venuta meno la qualità di consigliere comunale ».

Aggiungo, tuttavia, che dall'attuale composizione della commissione deve ritenersi espunta la posizione del consigliere Ciriaci, cui si fa riferimento nell'interrogazione. Infatti, la predetta circolare specifica che « diversa è, invece, l'ipotesi nel caso in cui

la dimissione o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore a quella che ha determinato i presupposti per procedere alla rinnovazione anticipata del consiglio comunale ».

Perciò, in luogo del consigliere Ciriaci, parteciperà alle riunioni della commissione il suo supplente come già individuato con la stessa deliberazione del Consiglio comunale n. 113/2017 del 31 luglio 2017 che ha proceduto alla nomina della commissione stessa.

Infine, per quanto riguarda la presenza in commissione di un membro della minoranza, evidenzio che la circolare più volte richiamata chiarisce che « le disposizioni che disciplinano l'anzidetto consesso si riferiscono solo al momento della elezione della commissione stessa, disinteressandosi delle successive vicende consiliari ».

Ciò premesso, l'articolo 6 della legge n. 95 dell'8 marzo 1989 prevede che « la commissione elettorale comunale [...] procede [...] alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente ».

Tuttavia, in generale, occorre precisare che in assenza di unanimità in seno alla commissione, ogni suo componente può scegliere uno scrutatore per ciascun seggio, decidendo di procedere alla relativa individuazione o per sorteggio o in base al proprio apprezzamento discrezionale. Dal fatto che quella del sorteggio è un'opzione e non un obbligo discende anche che essa non può essere imposta dal presidente agli altri componenti per le nomine di propria rispettiva competenza.

ALLEGATO 6

5-08129 Montaruli e Prisco: Iniziative di competenza in materia di controllo dell'immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come rilevato dagli On.li interroganti, nel periodo tra il 12 e il 18 maggio scorso, è stato registrato un incremento degli arrivi, essendo sbarcati sulle coste dell'isola di Lampedusa complessivamente 1.610 migranti, in aggiunta ai 372 già presenti nel centro.

Nell'immediato il Ministero dell'interno ha adottato ogni iniziativa utile ad assicurare il *turn over* all'interno dell'*hotspot*, trasferendo dall'isola 1.219 migranti, destinati alle strutture di quarantena nel territorio nazionale ed alle navi quarantena. Inoltre, nella giornata di ieri, è stato programmato il trasferimento di ulteriori 515 migranti.

Tuttavia, a prescindere dalla rapidità delle misure di decongestionamento poste in essere, è evidente che la pressione migratoria legata ai flussi provenienti dalla rotta del Mediterraneo centrale costituisce, da tempo, un dato strutturale che deriva, a sua volta, da un insieme di cause quali innanzitutto la fragilità politico-istituzionale e la debolezza socioeconomica dei Paesi di origine e transito.

In particolare l'andamento dei flussi dipende anche dalla situazione di forte instabilità in Libia, Paese le cui condizioni interne rendono estremamente complessa l'interlocazione con le autorità di Governo.

A questo fattore di criticità, si aggiungono i possibili effetti della crisi alimentare, dovuta alla carenza di grano e di sementi conseguente al prolungarsi del conflitto russo-ucraino, che indebolisce ulteriormente i sistemi socio-economici dei principali Paesi di origine dei flussi migratori.

Tale situazione fa sì che la risposta all'immigrazione irregolare non possa pre-

scindere da una concertata azione dell'Unione europea.

In questo senso è urgente che l'Unione europea realizzi partenariati strategici con i Paesi del nord Africa, a partire appunto dalla Libia e dalla Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere azioni per il contrasto al traffico dei migranti, controllo delle frontiere, nonché collaborazioni in tema di rimpatri.

In questa direzione, il nostro Paese si è già fatto promotore di una *Team Europe Initiative* (TEI) dedicata alla rotta migratoria del Mediterraneo centrale e che ha già ricevuto l'approvazione a livello UE, nel quadro proprio di una rinnovata *partnership* migratoria con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi.

In materia di rimpatri, vorrei sottolineare come l'Italia stia continuando a lavorare fortemente anche su questo fronte con un'azione che già ha visto alla data del 15 maggio scorso l'effettuazione di 1.115 rimpatri, resi possibili anche a seguito delle costanti interlocuzioni e conseguenti intese raggiunte con le autorità dei Paesi nordafricani da cui si registrano maggiori afflussi.

Oltre a ciò, al fine di rafforzare la cooperazione operativa in materia di identificazione e rimpatrio, sono proseguiti negli ultimi anni mirati contatti e appositi negoziati per la conclusione o il rinnovo di accordi/intese tecniche con molti dei Paesi di origine dei flussi migratori, che prevedono anche l'invio in missione in Italia di funzionari di detti Paesi incaricati di collaborare con le autorità italiane nelle procedure di identificazione dei migranti irregolari.

Continua, inoltre, il lavoro degli esperti in materia di immigrazione dislocati nei

principali Paesi di origine di tali flussi migratori (Egitto, Tunisia, Libia, Nigeria, Pakistan, Turchia).

Il tema del contrasto all'immigrazione illegale è al centro dell'agenda politica europea e in occasione del prossimo Consiglio Affari Interni dell'UE, previsto nella prima decade di giugno e che costituirà l'ultimo appuntamento GAI sotto la Presidenza francese, l'Italia ribadirà la necessità di coniugare i due principi di responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri come base per la efficace *governance* delle migrazioni.

Al di là dell'ottica europea, stiamo comunque portando avanti con determinazione la politica bilaterale con i Paesi chiave in materia di lotta all'immigrazione illegale. In questo senso, il 7 aprile scorso il Ministro dell'interno ha incontrato il proprio omologo della Repubblica di Turchia, col quale ha condiviso l'impegno a intensificare la cooperazione bilaterale in tema, tra l'altro, di contrasto ai flussi migratori irregolari. La cooperazione tra i due Paesi

si realizzerà anche attraverso il rafforzamento dello scambio di informazioni per combattere sempre più efficacemente le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti.

Aggiungo che con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi proseguono i programmi di assistenza tecnica, che si sostanziano nella fornitura di beni e servizi per migliorare le capacità operative delle forze di polizia. Nella stessa ottica va avanti la collaborazione nell'attività di formazione per le Forze di polizia di Costa d'Avorio, Nigeria, Libia e Tunisia.

Ricordo, infine, che, attraverso l'impiego dei finanziamenti europei previsti dal Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020, è stato realizzato l'ammodernamento della rete *radar* costiera della Marina Militare e della Guardia di finanza, al fine di potenziare la capacità di intercettamento in mare anche delle piccole imbarcazioni notoriamente utilizzate dai migranti per raggiungere le coste italiane.

ALLEGATO 7

5-08130 Tonelli e altri: Iniziative di competenza per prevedere forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio in caso di assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione in oggetto indicata, gli On.li interroganti, facendo riferimento all'uccisione di due agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Trieste avvenuta il 4 ottobre 2019, chiedono di conoscere quali iniziative anche di carattere normativo, si intendano attivare al fine di prevedere adeguate forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio, anche nei procedimenti che si concludono con l'assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

A tal proposito, si rammenta che il 4 ottobre 2019, nei locali dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trieste, è stato commesso il tragico duplice omicidio dell'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta – appartenenti entrambi all'Ufficio Volanti – per mano del cittadino dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran.

Il 6 maggio scorso, la Corte di Assise di Trieste, accogliendo le conclusioni della locale Procura della Repubblica e dei consulenti designati, circa l'assoluta pericolosità sociale ma, al contempo, la sua totale incapacità di intendere e volere, ha disposto l'assoluzione dell'imputato, per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità per vizio totale di mente; con la stessa sentenza è stata, altresì, disposta l'applicazione della misura di sicurezza non inferiore a 30 anni in una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).

Vale la pena di premettere che l'Amministrazione ha fornito sostegno materiale

alle famiglie dell'agente scelto della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e dell'assistente della Polizia di Stato Matteo Demenego, attraverso gli strumenti attualmente offerti dall'ordinamento.

Sono stati, infatti, corrisposti i contributi estesi alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e ai superstiti dello stesso personale da parte dall'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, vale a dire la cosiddetta «speciale elargizione», erogata in favore dei nuclei familiari delle due vittime, nonché l'assegno vitalizio mensile, corrisposto in favore di ciascuno dei genitori dei due agenti deceduti.

A favore di un genitore di ciascuna delle vittime, è stato altresì erogato il contributo del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato previsto per il decesso in servizio.

Infine, in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, si è provveduto alla nomina ad agente tecnico della Polizia di Stato della sorella dell'agente scelto Pierluigi Rotta.

Con riguardo agli istituti della tutela legale a favore del personale dipendente o dei loro eredi, si sottolinea la massima attenzione prestata dal Ministero dell'interno nel garantire alle famiglie dei deceduti ogni forma di aiuto economico consentito dall'ordinamento, evidenziando altresì che la delicatissima questione segnalata impone una complessiva valutazione di carattere tecnico-giuridico al fine di individuare ogni soluzione normativa percorribile nel senso auspicato dagli interroganti.

ALLEGATO 8

5-08131 Sarro e altri: Iniziative di competenza per contrastare gli atti di vandalismo e devastazione urbana, anche in relazione al livello di sicurezza delle città italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti, ricordando in particolare lo sfregio della statua di marmo rosa dello scultore Franco da Messina, sita nel centro di Catania, chiedono quali iniziative anche di carattere amministrativo si intenda intraprendere per scongiurare simili atti.

Nel merito dello specifico evento citato, il Prefetto di Catania ha riferito che sono in corso attività d'indagine finalizzate all'individuazione dei responsabili anche grazie all'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Più in generale, riguardo al fenomeno degli atti vandalici che hanno interessato il territorio di Catania, lo scorso 6 maggio si è tenuta presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno preso parte, oltre ai responsabili provinciali delle Forze di Polizia, rappresentanti del comune di Catania e del Comando della Polizia Locale, nel corso della quale è stata effettuata un'approfondita analisi di alcuni recenti episodi di vandalismo.

L'attività di prevenzione e contrasto posta in essere dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia locale, anche mediante servizi congiunti, si è dispiegata in modo da corrispondere alle esigenze via via emergenti, interessando sia il centro cittadino sia le altre zone della città interessate da atti vandalici.

In particolare, specifici servizi sono stati messi in campo a fronte di episodi verificatisi in piazza Europa e presso la Villa Bellini.

Vi è anche la consapevolezza che il tema del vandalismo non può essere circoscritto alla prospettiva, pur essenziale, dell'azione

delle Forze di polizia, richiedendo una strategia ad ampio raggio, capace di coinvolgere sinergicamente tutti gli attori in grado di intercettare il disagio dei ragazzi incanalando le loro energie in percorsi inclusivi di impegno civico.

In coerenza con una visione complessiva di queste manifestazioni di devianza giovanili, lo scorso 21 aprile è stato costituito nella Prefettura del capoluogo etneo l'Osservatorio metropolitano di coordinamento e monitoraggio per la pianificazione degli interventi e delle strategie nei quartieri più a rischio della città metropolitana di Catania. Si tratta di un organismo previsto nell'ambito dell'accordo stipulato il 14 gennaio 2021 e rinnovato l'11 febbraio 2022 tra la Prefettura, l'Autorità Giudiziaria, le Forze di polizia, l'Università, l'Ufficio scolastico Provinciale, l'Ispettorato del lavoro, l'Ufficio Servizio sociale per i minorenni. Ad esso hanno aderito anche la Diocesi di Catania, Acireale e Caltagirone con lo scopo di realizzare interventi ancora più coordinati a tutela dei minorenni disagiati, autori o vittime di reati.

Le iniziative poste in essere dal citato Osservatorio sui minori per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e della dispersione scolastica hanno permesso di raggiungere alcuni rilevanti traguardi, tra i quali quello di far emergere la dispersione scolastica le cui segnalazioni sono passate da 40 a 700 nel corso di un anno. È altresì in corso di pianificazione, all'interno dello stesso Osservatorio, un'attività sperimentale di « Educatori della strada », ovvero personale specializzato che svolgerà delle iniziative finalizzate alla prevenzione della devianza giovanile con il coinvolgimento delle associazioni di volon-

tariato, nelle zone della città più frequentate dai giovani.

Inoltre, sempre nell'ambito di questa essenziale azione sinergica, l'Amministrazione comunale ha assicurato che prima dell'estate saranno operative 190 nuove telecamere del sistema di videosorveglianza dislocate in varie zone della città e che si avvierà un monitoraggio di tutti gli impianti di videosorveglianza attualmente esistenti anche al fine di incrementarne il numero attraverso i finanziamenti ministeriali recentemente ottenuti; tali azioni, oltre all'immediato effetto di deterrenza, fornirà un notevole supporto all'azione delle Forze di polizia.

Dal punto di vista della normativa in vigore, rappresento che il tema della sicurezza urbana è oggetto di una specifica disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 14 del 2017, che costituisce la cornice di riferimento in materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, unitamente alle discendenti «Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata», approvate in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, nonché alle «Linee Guida per l'attuazione della sicurezza urbana», sancite in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018.

In particolare, richiamo l'attenzione sull'articolo 5 del predetto decreto-legge, che introduce i cosiddetti Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti tra prefetto e sindaco. Tali strumenti consensuali, costituendo un veicolo privilegiato per le possibili iniziative, di carattere coordinato, concernenti la sicurezza urbana, vengono proficuamente impiegati anche al fine di promuovere azioni rivolte a prevenire fenomeni di vandalismo.

Inoltre, sul versante penalistico, con il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 è stato modificato l'articolo 635 del codice penale, che disciplina il reato di danneggiamento. Con tale intervento è stato introdotto l'attuale terzo comma all'articolo, ai sensi del quale chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni, rendendo così possibile l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale.

ALLEGATO 9

5-08132 Alaimo e Baldino: Sul fenomeno della criminalità giovanile, anche in relazione alle iniziative per fronteggiare gli episodi di violenza che coinvolgono i minorenni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti evidenziano, con riferimento al fenomeno delle devianze giovanili, il verificarsi di numerosi episodi di furto e atti vandalici ai danni degli istituti scolastici a Palermo, chiedendo l'adozione di iniziative utili ad arginare il fenomeno.

In proposito evidenzio che nella provincia di Palermo risultano essere stati perpetrati, dall'inizio del corrente anno, 12 furti e 8 danneggiamenti in danno di istituti scolastici.

Tra gli eventi più recenti, la locale Questura ha identificato degli autori degli atti vandalici commessi lo scorso 1° aprile in danno del Liceo scientifico « E. Basile ». Si tratta, in particolare, di 4 minori di età compresa tra i 10 ed i 13 anni, non imputabili, segnalati all'Autorità Giudiziaria minorile competente nonché al dirigente dell'istituto scolastico, per le eventuali richieste risarcitorie in sede civile.

Un ulteriore episodio, avvenuto in data 5 aprile 2022, ha coinvolto una scolaresca composta da 16 alunni, tutti minorenni, recatisi in compagnia di alcuni professori intorno alle ore 17.30, presso i giardini del Castello della Zisa ove venivano aggrediti ad opera di un gruppo di ragazzi. Ad oggi, sono stati identificati, come alcuni degli autori dell'aggressione, 7 minorenni (uno soltanto dei quali imputabile perché di età superiore agli anni 14) che sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria competente.

Inoltre, il 13 gennaio scorso, la locale Questura, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in relazione a diversi episodi contestati a carico di una « baby gang » composta da undici soggetti (due minorenni e nove ragazzi, poco più che maggiorenni) che, tra il settembre ed il

novembre 2021, avevano intimidito giovani vittime facendo razzia di telefoni cellulari e di somme di denaro; il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo e presso il Tribunale dei Minorenni ha emesso nei confronti dei componenti della « baby gang » la misura della custodia cautelare in carcere, eccetto che per un componente che è stato, invece, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Ricordo anche che la Squadra Mobile ha recentemente depositato alle locali Procura della Repubblica e Procura presso il Tribunale dei Minorenni un'informativa di reato a carico di un gruppo di soggetti, componenti di una « baby gang », dedita a rapine ed aggressioni consumate, in prevalenza, nel centro della città.

Al fine di arginare il fenomeno in esame le Forze di polizia hanno dispiegato mirati servizi di controllo del territorio, in funzione preventiva e deterrente, soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali, oltre che nei previsti giorni di assenza didattica.

Nella consapevolezza che la risposta alla devianza giovanile richiede non solo strumenti di contrasto in termini di attività di polizia, ma anche solide politiche di educazione alla legalità, la locale Questura ha aderito, per l'anno scolastico 2021/22, al progetto « PretenDiamo Legalità », rivolto alle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, sviluppato in collaborazione con il Ministero dell'istruzione.

Il progetto, giunto alla quinta edizione, ha visto la partecipazione degli alunni ad incontri con il personale della Polizia di Stato, volti a stimolare la riflessione sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni. All'iniziativa hanno aderito 31 istituti scolastici del capoluogo e della provincia e gli

incontri hanno riguardato aree tematiche modulate in relazione al grado dell'istituto scolastico coinvolto, approfondendo in ciascuno di essi temi di maggiore rilevanza quali l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti per i più giovani.

Più in generale, assicuro che la tematica segnalata dagli interroganti è seguita con la

massima attenzione sia dalle Forze di polizia, con molteplici iniziative anche specificamente dedicate ai più giovani, sia dalle Prefetture, chiamate a strutturare equilibrate e articolate strategie di intervento, che necessariamente coinvolgano una pluralità di attori istituzionali.

ALLEGATO 10

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 1.**

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere la seguente: anche

1.1. Galizia.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli illeciti, aggiungere le seguenti: di natura amministrativa e penale

2.5. (Nuova formulazione) Iezzi, Ziello, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: il mantenimento con le seguenti: la tutela

3.1. Galizia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ovvero concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, e di minaccia alle fasce deboli della popolazione

3.3. (Nuova formulazione) Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche nel campo della interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia

4.3. (Nuova formulazione) Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo scambio informativo, limitatamente alle situazioni rilevanti ai fini della sicurezza urbana, è attuato tra le forze di polizia e la polizia locale secondo le modalità stabilite dalle Linee generali per la promozione della sicurezza integrata, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

4.1. (Nuova formulazione) Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto.

ART. 5.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dipendenti dai comuni capoluogo, con le seguenti: anche attraverso lo strumento degli accordi tra comuni,

5.4. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Di Muro.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale

5.3. Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei comuni capoluogo di provincia

aggiungere le seguenti: e dai rispettivi comandanti dei Corpi di polizia locale

6.5. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Di Muro, Fogliani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente della provincia

6.2. Forciniti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	52
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposte emendative e subemendative</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci e, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna, secondo le modalità stabi-

lite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato. Nel rammentare che il termine per l'espressione del prescritto parere era fissato al 26 aprile scorso e che la Commissione non avrebbe potuto procedere a tale espressione in assenza del parere del Consiglio di Stato, fa presente che – come evidenziato dal Presidente della Camera nella lettera di trasmissione del richiamato parere – occorrerà concordare con il rappresentante del Governo nuovi tempi adeguati per la formulazione del parere parlamentare.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se sia possibile attendere il parere parlamentare fino al 26 maggio prossimo.

La sottosegretaria Dalila NESCI dichiara la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione fino al 26 maggio prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ringraziare la rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci e, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

C. 1740 Aiello.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che sono state formulate circa 80 proposte emendative alla proposta di legge e che in data 5 ottobre 2021 la relatrice, onorevole Aiello, ha presentato 9 proposte emendative alle quali sono stati presentati subemendamenti. Fa presente che il fascicolo completo delle proposte emendative e subemendative è in distribuzione (*vedi allegato*). Fa presente, quindi, che la relatrice ha rappresentato la necessità di un rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta per consentire al Governo un approfondimento sulle proposte emendative ai fini dell'espressione del parere sulle stesse.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

C. 3514 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri, sostituendo la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), a nome del suo gruppo, dichiara l'astensione dal voto sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

ALLEGATO

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello.**PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I testimoni e collaboratori di giustizia sottoposti alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 13, comma 1, hanno diritto a ricevere copia degli atti applicativi, modificativi e revocativi delle speciali misure di sicurezza di cui sono destinatari nonché degli atti presupposti strettamente indispensabili all'esercizio del diritto di tutela amministrativa, anche per estratto e previa formale declassificazione, anche parziale, dei medesimi da parte della Commissione Centrale di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla formale richiesta.

2. Non sono ostensibili atti e documenti coperti da segreto istruttorio, investigativo o tali per cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito di investigazioni in corso o la tutela e la sicurezza di altri beneficiari di programmi di protezione o disvelare la identità di fonti confidenziali o agenti sotto copertura.

3. Le comunicazioni a carattere non meramente interlocutorio sono effettuate in forma scritta, mediante rilascio di copia datata sottoscritta da chi le effettua. I provvedimenti a carattere decisorio suscettibili di impugnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*quinq*ues, sono notificati, a cura del personale del Servizio Centrale di Protezione, con le modalità di cui all'articolo

137 del codice di procedura civile in quanto compatibili ».

1.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. La Commissione è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori posto fuori ruolo e nominato dal Ministro della Giustizia di intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato dello Stato, da ulteriori due magistrati, da quattro funzionari ed ufficiali ed un membro del ruolo prefettizio. Uno dei componenti assume la qualità di vicepresidente, dopo deliberazione della commissione centrale, e può presiedere al funzionamento dell'organo anche per il periodo di assenza o decadenza del presidente. La venuta meno di uno dei membri della commissione centrale, compreso il Presidente, comporta la sua sostituzione entro 30 giorni. La commissione assume le sue deliberazioni a maggioranza. I componenti magistrati, funzionari ed ufficiali dovranno essere in possesso di esperienze di servizio in materia di criminalità organizzata, mafia e terrorismo, di reati in materia di violenza familiare e sessuale ».

1.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere fino a: che li riguardano con le seguenti: per ragioni di giustizia, hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano. Agli stessi è comunque fatto divieto di divulgare altrimenti le informazioni apprese a seguito dell'esercizio del diritto di accesso.

1.3. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere fino a: che li riguardano con le seguenti: hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano, ai fini della difesa in giudizio, e non possono divulgare a terzi il contenuto degli stessi, visionati o ricevuti in copia. Non sono considerati terzi i difensori nominati.

1.4. Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È fatto obbligo al testimone di non divulgare a terzi il contenuto degli atti conosciuti o ricevuti in copia.

1.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, terzo periodo, alle parole: Una copia delle relazioni *premettere le seguenti:* Nei casi in cui venga attivato il sostegno psicologico.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al fine di tutelare il diritto alla salute.

1.6. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.7. Varchi, Maschio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i documenti richiesti possono essere rilasciati solo se la loro divulgazione non pregiudica inchieste in corso oppure l'efficacia delle misure di protezione adottate nei confronti dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Sono, in ogni caso, coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in corso.

1.8. Bordo.

All'articolo aggiuntivo 1.01 della Relatrice, comma 1, capoverso 2.bis., secondo periodo, sostituire la parola: concordanti con le seguenti: entrambe favorevoli.

0.1.01.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 2 siano concordanti la commissione centrale delibera la proposta di ammissione e il relativo status di collaboratore o testimone. Nel caso in cui le medesime informazioni di cui al comma 2 non siano concordanti la commissione delibera l'ammissione del soggetto alle speciali misure di protezione previste per il testimone di giustizia sulla base delle informazioni ricevute ».

1.01. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il denaro frutto di attività illecite. Al momento dell'ingresso nel programma definitivo di protezione il servizio centrale di protezione deve effettuare gli accertamenti patrimoniali sui beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità di cui dispongono direttamente o indirettamente. L'autorità giudiziaria provvede al sequestro del denaro e dei beni illeciti. Per gli immobili leciti il collaboratore può usufruire dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *h*), della legge 11 gennaio 2018, n. 6».

1.02. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La documentazione medica, le relazioni dei servizi sociali, le relazioni psicologiche personali, possono essere richieste in copia dall'interessato, ai fini dell'esercizio di un diritto, ove non sussistano specifici motivi ostativi di segretezza e previa eventuale declassificazione.

1.03. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 2.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla lettera *g*), secondo periodo, le parole: «a un terzo se è assolutamente

necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti.» sono sostituite dalle seguenti: «al doppio, se appare necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti».

2.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

All'emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), secondo periodo, dopo le parole: può essere corrisposta *aggiungere le seguenti:* per una sola volta in favore del testimone o degli altri soggetti protetti.

Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), secondo periodo, sopprimere le parole da: al fine sino a: *soggetti protetti.*

0.2.35.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), terzo periodo, sostituire le parole: in tempi celeri e congrui per l'avvio del medesimo *con le seguenti:* in tre mesi.

0.2.35.2. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

«*g*) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26. In aggiunta alla capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto pro-

getto lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità, una somma pari alla metà dell'importo della capitalizzazione spettante, al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri soggetti protetti. La valutazione del progetto di reinserimento lavorativo è deliberata in tempi celeri e congrui per l'avvio del medesimo ».

2.35. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera g), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « previa valutazione » sono inserite le seguenti: « , entro novanta giorni dalla sua presentazione »;

2) le parole: « alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e » sono soppresse.

2.3. Cataldi, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: capitalizzazione con le seguenti: la somma corrispondente alla capitalizzazione.

2.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove non sufficiente, può essere integrata mediante l'accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).

2.5. Conte.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dette somme, ove da sole non sufficienti, possono essere inte-

grate mediante accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e). ».

2.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dell'acquisto dell'unità abitativa o dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, il testimone di giustizia può avvalersi della professionalità di agenti del Nucleo operativo di protezione ».

2.7. Rampelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« g-bis) la somma corrispondente alla capitalizzazione può essere utilizzata per l'acquisto di un'unità abitativa, per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambe. Tali somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati, di cui alla lettera e) ».

2.8. Di Sarno, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

All'emendamento 2.36 della Relatrice, sopprimere le seguenti parole: equivalente a quella pregressa.

0.2.36.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.36 della Relatrice, dopo le parole: equivalente a quella pregressa aggiungere le seguenti: per causa a lui non imputabile.

0.2.36.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il primo periodo con il seguente: L'accesso del testimone di giustizia, qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica equivalente a quella pregressa, ed in alternativa al progetto di reinserimento lavorativo, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alla professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

2.36. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), primo periodo, sostituire le parole: , in alternativa alla capitalizzazione utilizzata per un'attività imprenditoriale, con le seguenti: , qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica.,

2.9. Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: utilizzata per una attività imprenditoriale.

2.10. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sostituire le parole: utilizzata per una attività imprenditoriale con le seguenti: , e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica.

2.11. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, dopo le parole: in una pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: o ente pubblico economico o società

partecipata in misura non inferiore al 20 per cento dallo Stato.,

2.12. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: anche se in sovrannumero e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2.13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Possono essere ammessi al programma di assunzione anche coloro che, pur avendo ottenuto la capitalizzazione, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prima della data di entrata in vigore della presente legge non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio equivalenti a quelli pregressi, per cause a loro non imputabili. La valutazione di tale requisito è demandata alla Commissione centrale.

2.14. Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: o dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.

2.15. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), quarto periodo, sostituire le parole da: Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli sino alle parole: , a condizione che siano rispettate le misure di protezione con le seguenti: Per il coniuge e i figli, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita esclusivamente in via sostitutiva all'assunzione dell'avente diritto a titolo principale, la liquidazione di un importo utile a realizzare l'autonomia reddituale.

2.16. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, dopo la parola: ovvero inserire le seguenti: in subordine.

2.17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: a carico.

2.18. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: con essi con le seguenti: a carico.

2.19. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio.

2.20. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio con le seguenti: che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.

2.21. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), sopprimere il quinto periodo.

2.22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il quinto periodo con il seguente: « Il soggetto assunto dalla pubblica amministrazione, dopo il periodo di prova, può richiedere e ottenere, previo parere favorevole della Commissione centrale e a condizione che siano rispettate le misure di protezione adottate nei suoi confronti, il trasferimento o il distacco presso un'altra sede, da indicare all'atto della richiesta ».

2.23. Bordo.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) la Commissione centrale può altresì adottare, su richiesta, anche collettiva, di uno o più testimoni di giustizia e degli altri protetti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, misure straordinarie atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, anche mediante erogazione di mutui agevolati stipulati sulla base

di convenzioni tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di Credito, e fornitura di assistenza tecnica, formativa e logistica ».

2.24. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

« *i-bis*) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento di un titolo di istruzione terziaria, compreso il diritto a un alloggio qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle quote di iscrizione o delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente: sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; consegua il titolo richiesto dal corso di studio frequentato entro la durata normale del medesimo aumentato di un anno; nel caso di iscrizione a corso di laurea triennale il godimento del beneficio permane fino al raggiungimento della laurea magistrale fatto salvo quanto disposto al periodo successivo in materia di durata massima del beneficio. Il godimento del beneficio non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore ai sei anni fatta esclusione per i corsi di durata superiore a cinque anni, per i quali il limite massimo entro il quale decade il diritto al godimento del beneficio di cui alla presente lettera è di sette anni ».

2.25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Aprea, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: specialistica e comunque per 5 anni oltre la durata legale del corso,.

2.27. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere la seguente: specialistica,.

2.26. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente con le seguenti: sia ubicato in un luogo distante oltre 200 chilometri dal luogo di domicilio dello studente.

2.28. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze, con le seguenti: che può effettuare tale libera scelta se non confliggente con le speciali misure di protezione od altre esigenze di sicurezza.

2.29. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

2.30. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: decadono, in ogni caso, al sesto anno dalla data di iscrizione all'u-

niversità, con le seguenti: cessano al compimento del primo anno fuori corso.

2.31. D'Orso, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera c), capoverso i-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, comunque, fino alla revoca del programma di protezione.

2.32. Varchi, Maschio.

All'emendamento 2.37 della Relatrice, capoverso i-quater), dopo le parole: il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , ove sia garantito il mantenimento di idoneo livello di sicurezza dei soggetti protetti,.

0.2.37.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

i-quater) il Ministro dell'interno può sottoscrivere accordi bilaterali con Paesi esteri al fine di facilitare il trasferimento di collaboratori e di testimoni di giustizia che ne facciano richiesta in un Paese estero.

2.37. La Relatrice.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia sono garantiti: un credito da utilizzare in attività extrascolastiche, volto al reinserimento sociale e alla tutela psicofisica del bambino.

2.33. Mollicone, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia è garantita l'assistenza psicologica gratuita.

2.34. Mollicone, Varchi, Maschio.

All'emendamento 2.38 della Relatrice, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o di esigenze legate alla composizione del nucleo familiare.

0.2.38.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.38 della Relatrice, ultimo periodo, dopo la parola: familiari aggiungere la seguente: già

0.2.38.2. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica, con riferimento ai collaboratori della giustizia, avviene mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento erogato per la durata di 5 anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a 10 anni in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro rivalutabile secondo gli indici ISTAT quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione.

2.38. La Relatrice.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3.1.** Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

*** 3.2.** Varchi, Maschio.

All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), sostituire le parole: può essere anche individuato dal con le se-

guenti: può anche essere individuato dall'Amministrazione sentito il.

0.3.12.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), dopo le parole: individuato dal testimone di giustizia *aggiungere le seguenti:* purché, a parere della commissione centrale che acquisisce elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, possieda requisiti tali da garantire livelli di sicurezza.

0.3.12.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), dopo le parole: Gli alloggi predisposti per la popolazione protetta *aggiungere le seguenti:* devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 50 chilometri gli uni dagli altri e.

0.3.12.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « sia per dimensioni » sono inseriti i seguenti periodi: « L'alloggio può essere anche individuato dal testimone di giustizia. Gli alloggi predisposti per la popolazione protetta una volta non più in possesso del nucleo familiare, non possono essere assegnati a nessun altro protetto. I danni riscontrati nell'alloggio al momento in cui viene restituito sono a carico del possessore dell'alloggio previa notifica della documentazione contabile relativa ai medesimi danni »;

b) al comma 1, lettera f), le parole da: « per il pregiudizio » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « per i

danni materiali subiti a causa dell'applicazione delle speciali misure di protezione »;

c) al comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: « La valutazione va effettuata al momento dell'entrata nel programma di protezione dagli organi preposti »;

d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il programma di protezione dei soggetti non facenti parte dello stato di famiglia del testimone di giustizia, inseriti nel medesimo programma di protezione, ha una durata massima di due anni, con riconoscimento, ove possibile, di quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'articolo 5 e del comma 1, lettera g), dell'articolo 7 ».

3.12. La Relatrice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Misure di sostegno economico)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « L'alloggio destinato ai testimoni di giustizia e agli altri collaboratori nelle località protette non deve essere stato in precedenza assegnato ad altri soggetti protetti. La distanza tra gli alloggi assegnati a tali soggetti non può essere inferiore a trenta chilometri »;

b) alla lettera f), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e degli altri danni subiti ».

3.3. Giuliano, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera c), le parole: « nei limiti delle risorse disponibili

a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, » sono soppresse.

3.4. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* deve essere compatibile con tutte le misure di protezione adottate ed è individuato, ove possibile, d'accordo con il testimone di giustizia.

3.5. Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* è individuato di comune accordo con il testimone di giustizia.

* **3.6.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

* **3.7.** Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: anche individuato dal testimone di giustizia, *con le seguenti:* individuato dal testimone di giustizia senza maggiori oneri e se le esigenze di sicurezza lo consentano.

3.8. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, dopo le parole: di giustizia *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione da parte della Commissione centrale.

3.9. Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un indennizzo onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per i danni materiali e morali subiti quale conseguenza della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, che tenga conto del mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria del testimone, del coniuge o del figlio convivente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ».

3.10. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) in alternativa alla ipotesi di vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato di cui alla lettera h), il mantenimento del patrimonio aziendale e/o immobiliare attraverso idoneo strumento di amministrazione a spese dello Stato disposto nel suo interesse su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di ultima residenza ».

3.11. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Misure di tutela)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) successivamente al cambio di generalità, al testimone di giustizia è garantita la possibilità di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine oltre al conseguente aggiornamento da parte del Servizio centrale di protezione, dei documenti d'identità, ove custoditi dallo stesso. Al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione è garantito l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati nonché l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per necessità legate a motivi familiari o di salute. È sempre garantito il mantenimento della residenza presso il polo fittizio ».

4.1. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con il seguente:

h-bis) la possibilità per il testimone di giustizia di chiedere di riacquistare, al termine del programma di protezione e sempre che non vi siano giustificati motivi di sicurezza tali da impedirlo, le generalità d'origine;

4.2. Bordo.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con la seguente:

h-bis) la possibilità, per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di ge-

neralità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine, previo parere vincolante della Commissione centrale. Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge.

4.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso h-bis), sostituire le parole da: chiedere, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: riacquistare le generalità di origine, secondo le modalità e alle condizioni di cui al comma 1-bis;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* La misura di cui al comma 1, lettera *h-bis*), ferma restando in ogni caso il protrarsi di adeguate tutele, è concessa previa dichiarazione di irreperibilità da parte della Commissione Centrale delle generalità attribuite dallo Stato, con contestuale ripristino delle generalità originarie.

1-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in caso di richiesta di revoca delle generalità acquisite dallo Stato ».

4.4. Sarti, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: chiedere aggiungere le seguenti: e ottenere.

4.5. Conte.

Al comma 1, capoverso h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge;

4.6. Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di revoca dello speciale cambio delle generalità, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, espone il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischio per l'incolumità personale. In tale caso la commissione centrale provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona ».

3. Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è abrogato.

4.7. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: come modificato dalla presente legge, aggiungere le seguenti: salvo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso i-ter).

5.1. Varchi, Maschio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Palmisano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giu-

liano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: fiscali, aggiungere le seguenti: e contributivi.

6.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) le procedure esecutive immobiliari e mobiliari;

6.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 7, dopo le parole: dal servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: anche al giudice della esecuzione.

6.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Con la revoca del programma di protezione il Servizio centrale di protezione notifica la cessazione della sospensione speciale dei termini a tutti i creditori del testimone di giustizia che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.

6.5. Varchi, Maschio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Audizione del testimone di giustizia e degli altri protetti)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La notificazione della data dell'audizione deve avvenire al-

meno 15 giorni prima del suo espletamento ».

7.1. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, *con le seguenti:* almeno quindici giorni prima della stessa.

* **7.2.** Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

* **7.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: e comunque dopo l'effettiva liquidazione di tutte le somme a lui spettanti, qualora ne abbia diritto.

8.1. Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e riportano, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego annuale delle risorse stanziato per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia ».

8.01. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: Non è insolvente l'imprenditore, *con le seguenti:* Non si considera insolvente l'imprenditore.

9.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accesso alle misure, *con le seguenti:* a cui sono state concesse le misure.

9.3. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora l'insolvenza dipenda dall'ammissione al programma di protezione.

9.1. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accedere alle misure, *con le seguenti:* a cui sono state concesse le misure.

9.4. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ha fatto richiesta di accedere alle misure, *con le seguenti:* ha ottenuto le misure.

9.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.

7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma

1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

9.6. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Vazio, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

10.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: notificazione dell'atto e la data di essa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 96, con le seguenti: ai sensi degli articoli 96, 100 e 101;*

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole: Servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: che le comunica entro tre giorni al testimone.*

10.2. Salafia, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso « ART. 159-bis », sopprimere le parole: pena l'inefficacia dell'atto.

11.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

12.5. Annibali, Ferro, Vitiello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.

12.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », secondo comma, sostituire le parole: e l'effettiva data della notificazione dell'atto, con le seguenti: notificazione dell'atto e la data della stessa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, dopo le parole: ai parenti, aggiungere le seguenti: , agli affini.

12.2. Scutellà, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 143-bis », ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.

*** 12.3.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

*** 12.4.** Conte.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure di sostegno per gli imprenditori vittime di racket e usura, modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. È istituito presso il Medio-credito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, del presente articolo e dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.

1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC così

come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge n. 108 del 1996;

b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia;

c) del *rating* finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci "inquinati" da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

1-sexies. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater.

1-septies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.

1-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-novies. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che godono della sospensione dei termini di cui all'articolo 20 è consentito il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovunque previsto esibendo esclusivamente il certificato di godimento della sospensione dei termini di cui al medesimo articolo 20 ».

12.01. La Relatrice.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rosello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della *Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs* del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Molly Montgomery, sulla relazione tra Unione europea e Stati Uniti con particolare riferimento al conflitto in corso tra Federazione Russa e Ucraina

72

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 maggio 2022.

Audizione della *Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs* del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Molly Montgomery, sulla relazione tra Unione europea e Stati Uniti con particolare riferimento al conflitto in corso tra Federazione Russa e Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle
9 alle 9.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO (Parere approvato)	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.	
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

C. 3475 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele BELOTTI (LEGA), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a formulare un parere alla Commissione affari sociali sul disegno di legge C. 3475, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Il testo è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che il provvedimento costituisce una delle riforme previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, nell'ambito della Missione 6 in materia di salute, la componente 2, concernente « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale », prevede espressamente la revi-

sione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. La riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee.

Ricorda che il disegno di legge in esame, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Attualmente, la disciplina degli IRCCS è definita dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. I predetti istituti sono qualificati come enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La natura giuridica degli IRCCS può essere pubblica o privata. Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della regione in cui l'istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Il disegno di legge in esame si compone di un articolo unico che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da a) a q). Tra questi segnalo che nel corso dell'esame in sede referente, nell'ambito della previsione della revisione della disciplina del personale della ricerca

sanitaria, di cui alla lett. n), è stata inserita la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università.

Segnala inoltre che i decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla VIII Commissione (Ambiente), il disegno di legge C. 3514, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il disegno di legge conferisce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.

La finalità dell'intervento è quella di adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pub-

blici, attraverso un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso. L'obiettivo della riforma, pertanto, in base a quanto illustrato anche nella relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. Ricordo che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).

Il disegno di legge è composto di due articoli: l'articolo 1 (comma 1) reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici; l'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia.

Il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega: rispetto a questi, mi soffermerò solo su quelli di interesse della nostra Commissione, rinviando per gli altri al dossier predisposto dal Servizio Studi.

La lettera *a)* del comma 2 introduce il principio del perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

La lettera *d)* richiama alla semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità,

di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

La lettera *e)* prevede, tra l'altro, la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

La lettera *g)* riguarda la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

La lettera *p)* prevede che sia definita – nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca – la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.

La lettera *q)* concerne la revisione e la semplificazione del sistema di qualifica-

zione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali.

La lettera s), riguarda la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione. Segnala al riguardo l'opportunità di prendere in considerazione la specificità dei beni culturali anche per la ridefinizione delle varianti in corso d'opera, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 149 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La lettera t) include tra i principi la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La lettera v), prevede l'indicazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure più attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbli-

che; quale strumento di semplificazione viene prevista l'adozione di contratti-tipo e, in base ad una modifica operata in sede referente, anche di bandi-tipo. A tale proposito segnala che tra le forme di partenariato pubblico-privato andrebbe valutato l'inserimento anche delle sponsorizzazioni e delle forme speciali di partenariato per i beni culturali, attualmente disciplinate dagli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto RICCI, *Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-*

VALSI), Stefano VERSARI, *capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione*, Antonella IUNTI, *direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria* e Ettore ACERRA, *direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania*, intervenuti da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) da remoto, Valentina APREA (FI), Gianluca VACCA (M5S) e Alessandro MELICCHIO (M5S).

Stefano VERSARI *capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione*, Antonella IUNTI, *direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria* e Ettore ACERRA, *direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania* svolgono rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514
Governo, approvato dal Senato ed abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3514 approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi indicati alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 1 è indicata la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

rilevato, altresì che, alla lettera v) del comma 2 dell'articolo 1 si prevede l'indicazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica

utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure più attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito:

a) con riferimento alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di prendere in considerazione la specificità dei beni culturali anche per la ridefinizione delle varianti in corso d'opera, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 149 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) con riferimento alla lettera v) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di inserire tra le forme di partenariato pubblico-privato anche le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato per i beni culturali, attualmente disciplinate dagli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84 (Seguito esame e conclusione)	79
ALLEGATO (Emendamento approvato)	81

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovisivo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712

Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che lo scorso 11 maggio la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative.

Il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato quindi trasmesso alle Commissioni in sede consultiva e sono pervenuti i prescritti pareri, tutti favorevoli, ad eccezione dei pareri resi dalla Commissione Cultura, che reca due osservazioni, e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che reca una condizione.

Ricorda che già era stato acquisito sul testo base il parere del Comitato per la legislazione, che reca invece condizioni e osservazioni.

Avverto quindi che le relatrici hanno presentato l'emendamento 1.500 (*vedi allegato*), volto a recepire una condizione espressa nel menzionato parere del Comitato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, anche a nome della collega Mazzetti, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.500, volto a rendere esplicita la successione temporale dei pareri espressi dai vari organi istituzionali preposti, secondo la prassi ormai consolidata per l'adozione dei decreti legislativi.

La Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra SARTORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 delle relatrici.

Alessio BUTTI (FDI) fa presente, in qualità di presidente del Comitato per la legislazione, che più volte tale organo – attraverso apposite proposte emendative ovvero ordini del giorno ampiamente condivisi da tutte le forze politiche – è intervenuto per indurre gli organi parlamentari a migliorare i testi non solo sul piano del *drafting*

ma anche sul piano della intellegibilità delle disposizioni normative. Pertanto, sull'emendamento 1.500 in discussione, le cui finalità sono state illustrate dalla collega Braga che ha di fatto anticipato le sue considerazioni, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva l'emendamento 1.500 delle relatrici (*vedi allegato*).

Delibera quindi di conferire il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente in Assemblea, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

b) *sopprimere il terzo e quarto periodo.*
1.500. Le Relatrici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (CI), *relatrice* espone sinteticamente i contenuti del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati presso la XII Commissione competente per il merito, facendo presente che si compone di un unico articolo e reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in attuazione della riforma prevista nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, nel campo della ricerca sanitaria, prevede l'obiettivo della riorganizzazione di

tali Istituti entro il 31 dicembre 2022, senza oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda che la Riforma rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e, come previsto nella NADEF 2021, costituisce un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2022-2024.

Osserva, preliminarmente, che con la riforma si punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui *impact factor*, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. Inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori. Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese.

Rammenta che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), la cui disciplina è attualmente definita dal de-

creto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Passando all'illustrazione del testo, segnala che l'articolo 1 delega il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS), fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*) volti a: prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (lettera *a*)); revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale,

differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all'attività di ricerca, secondo standard internazionali, all'attività clinica e assistenziale e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente (lettera *b*)); prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. Deve essere inoltre garantita un'equa distribuzione sul territorio nazionale e che non sia prevista la verifica di compatibilità, di cui articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in caso di richiesta di trasferimento, avanzata da un IRCCS, all'interno dello stesso territorio comunale e non afferente alla rete dell'emergenza urgenza, in considerazione del fatto che gli IRCCS costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale e internazionale, relativamente alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, e pertanto contribuiscono al miglioramento generale delle prestazioni sanitarie e non di una specifica area territoriale (lettera *c*)); disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN, (lettera *d*)); prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garan-

tire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera *e*)); regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello inter-regionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera *f*)); disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti di IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di partner scientifici ed industriali nazionali e internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale (lettera *g*)); promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento (lettera *h*)); prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico (lettera *i*));

disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico equiparato a quello del direttore generale (lettera *l*)); individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, per i componenti degli organismi di governo degli IRCCS sia di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti tenuto conto dell'assenza di conflitto di interesse. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di composizione del collegio sindacale (lettera *m*)); procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, art. 1, legge n. 205 del 2017) anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018. Deve essere inoltre prevista la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio del contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al richiamato comma 428, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale e promuovere altresì la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera *n*)); assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla sa-

lute dei cittadini, nonché utilizzando sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali e nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali, la previsione di regole comportamentali e l'adesione a un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse (lettera o)); prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. La tutela deve avvenire anche disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza (lettera p)); prevedere il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della legge all'esame, facendo salve le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187 (lettera q)).

Evidenzia poi che il comma 2 dispone che i decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro

per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Fa inoltre presente che ai sensi del comma 3 gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato per l'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero successivamente, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi.

Segnala che il comma 4 stabilisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Fa, infine, presente che il comma 5 sancisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla legge all'esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul testo all'esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (nuovo testo C. 3475 Governo),

sottolineato in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che stabilisce, tra i principi e i criteri di delega di prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca

preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, comunica che sul provvedimento in oggetto, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri

favorevoli delle Commissioni VII, X, XI, XIV e della Commissione per le questioni regionali e il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione, mentre la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. In relazione all'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, rileva che essa appare meritevole di un approfondimento. Si riserva pertanto di effettuare una valutazione in merito, in qualità di relatrice, in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle

disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

Atto n. 384.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che la richiesta di parere sull'atto in titolo è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 giugno 2022. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Fa presente che il Governo ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione, pertanto non si potrà pronunciare definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, ricorda lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* – regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020), e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022). Lo schema di decreto legislativo Atto n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto legislativo Atto n. 385, che è inserito al punto successivo dell'ordine dei lavori odierno della Commissione, riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

La relazione illustrativa dello schema rileva che tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo in generale ai dispositivi medici, sia del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi. L'articolo 32 del presente schema dispone l'abrogazione, secondo vari termini temporali, dei suddetti due decreti legislativi.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo».

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6 prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili e richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite

in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.

L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese – da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie – ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto (la quale deve essere fornita insieme con il relativo dispositivo).

L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo, relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), nella quale confluiscono sia i dati del suddetto sistema sia quelli del sistema dell'identificativo unico dei dispositivi e della banca dati UDI, i quali sono relativi all'identificazione unica e alla tracciabilità di ogni dispositivo medico prodotto e immesso sul mercato (ad eccezione di quelli su misura); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino

l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici; la definizione di alcuni profili della disciplina in materia viene demandata a decreti del Ministro della salute.

L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità). Si ricorda che, in base al citato regolamento (UE) 2017/745, per alcune procedure di valutazione della conformità del dispositivo da parte del fabbricante è richiesto l'intervento di un organismo notificato.

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.

L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi indicati.

L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale – del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici; il programma deve essere successivamente aggiornato con cadenza triennale. All'attuazione del programma concorre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici. Tra l'altro, si prevede la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni relative anche a specifiche tipologie di dispositivi medici e si disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventualmente illegali e di vendita di dispositivi falsificati.

L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia.

L'articolo 28 – in attuazione di uno specifico principio di delega – istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 29 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, nel rispetto delle norme poste dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015.

L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Atto n. 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che la richiesta di parere sull'atto in titolo è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 giugno 2022. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Fa presente che il Governo ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione, pertanto non si potrà pronunciare definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, rinvia a quanto evidenziato in relazione al precedente schema di decreto per quanto concerne la norma di delega.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, ricorda che la relazione illustrativa segnala che l'adeguamento della normativa nazionale richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332. L'articolo 30 dello schema dispone l'abrogazione, secondo vari termini temporali, del suddetto decreto.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine « reclamo ».

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6 prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili e richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 concerne gli organismi notificati mentre l'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9, 10 e 11 fanno riferimento al sistema elettronico europeo di registrazione e alla banca dati nazionale, analoga-

mente a quanto previsto dagli articoli da 9 a 11 del precedente schema di decreto.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ricevuto.

L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*; vengono richiamate le norme di cui al capo VI del citato regolamento (UE) 2017/746 e si prevede l'eventuale definizione di ulteriori disposizioni in materia con decreti del Ministro della salute.

L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto A.G. n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Tra l'altro, si prevede la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni in materia relative anche a specifiche tipologie di dispositivi e si disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventual-

mente illegali e di vendita di dispositivi falsificati.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto A.G. n. 384.

L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia.

L'articolo 28 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni.

L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	93
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
ERRATA CORRIGE	94

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2021 è stato dato conto della presentazione di sei emendamenti, tutti ritenuti ammissibili e che successivamente l'onorevole Incerti ha ritirato gli emendamenti 1.5 e 1.4.

Avverte che il relatore, onorevole Liuni, ha presentato l'emendamento 1.7 (*vedi allegato*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame già approvato dal Senato, dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento presentato dal relatore, volto ad individuare una soluzione ad alcune questioni relative ai controlli in ordine alle attività di pesca di determinate specie ittiche.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 1.7 del relatore alle ore 10 di venerdì 20 maggio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 790 del 5 maggio 2022, a pagina 93, seconda colonna, alla seconda e ventitreesima riga, sostituire il numero « 59 » con il seguente « 49 ».

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-quater con il seguente:

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professio-

nale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.

1.7. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	98
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spina e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Galizia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i

quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Atto n. 374.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui formulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514
Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3514 e abb., recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato, quale risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

premessi che:

il disegno di legge è volto a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché a migliorarne l'armonizzazione con il diritto comunitario anche al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

l'adozione della riforma in esame rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – componente 1 concernente « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA » della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura –M1C1-70); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il Piano richiede l'entrata in vigore della legge delega entro il 30 giugno 2022, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro il 31 marzo 2023 e l'entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato entro il 30 giugno 2023; in base alla citata decisione, la legge di delega deve dettare principi e criteri direttivi volti a: 1) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti, stabilendo tra le altre cose gli elementi di base del sistema di qualificazione, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appal-

tanti in termini di *procurement capacity* e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; 2) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; 3) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; 4) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto;

al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state introdotte nella materia in oggetto norme speciali volte ad una accelerazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee e con quelle complementari nazionali; tra le innovazioni previste nel predetto decreto-legge, l'articolo 48 è intervenuto in materia di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di progetti cofinanziati dall'Unione europea mediante il Dispositivo per la ripresa e la resilienza o i fondi strutturali, l'articolo 49 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del subappalto, mentre l'articolo 51 ha novellato la disciplina in materia di appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici sulla quale era in precedenza intervenuto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

tra gli obiettivi principali del provvedimento in esame assume peculiare rilievo l'adeguamento della disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo, ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché quello di giungere alla risoluzione delle procedure

di infrazione avviate dalla Commissione europea e di prevenirne ulteriori;

la materia dei contratti pubblici è attualmente oggetto di una procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia (procedura n. 2018/2273) per garantire il corretto recepimento delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici nei « settori ordinari » e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

le non conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 sugli appalti pubblici sono state oggetto di una lettera di costituzione in mora del 25 gennaio 2019, di una prima lettera di costituzione in mora complementare del 28 novembre 2019 e, da ultimo, di una seconda lettera di costituzione in mora complementare del 6 aprile 2022;

la citata seconda lettera della Commissione europea è intervenuta nonostante i diversi interventi legislativi adottati negli ultimi anni nella materia dei contratti pubblici al fine di adeguarla al diritto europeo; tra tali interventi si ricorda l'abrogazione, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2021, del divieto di subappaltare più del 30 per cento dell'importo dell'appalto, disposta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021, nonché la recente legge 23 dicembre 2021, n. 238 (*Legge europea 2019-2020*), il cui articolo 10 contiene disposizioni volte proprio a risolvere questioni censurate nella citata procedura di infrazione;

nel suo nuovo intervento la Commissione europea, pur dando atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. In particolare, secondo la Commissione, alcune più recenti norme italiane, come le dispo-

sizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi al diritto dell'Unione, mentre altre, sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora, rimangono ancora in sospeso, come nel caso del divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori;

valutato con favore l'impianto generale del provvedimento, e in particolare il principio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che impone il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse – in coerenza con l'obiettivo di evitare il cosiddetto « *gold plating* » scongiurando l'imposizione agli operatori economici di adempimenti e oneri che potrebbero essere evitati – assicurando l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

rilevata l'esigenza di rivedere anche la disciplina degli appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, assicurando principi generali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione specie laddove gli appalti presentino un rilevante interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri;

considerato come la riforma in esame, oltre a risultare funzionale all'attuazione del PNRR di cui essa stessa costituisce una parte strategica, risulti fondamentale, alla luce di quanto sopra evidenziato, sia per addivenire ad una definitiva composizione al contenzioso in essere con l'Unione europea, sia per inquadrare in un contesto organico e coerente con il diritto europeo le norme speciali definite con provvedimenti d'urgenza sulla cui base sono in corso le procedure di affidamento delle opere finanziate con le risorse del PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valorizzare le competenze le professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, eliminando le criticità esistenti nel settore, contrastando le disparità salariali e le discriminazioni di genere e monitorando l'impatto di genere delle misure adottate, nonché prevedendo interventi che garantiscano il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;

considerato che l'insieme delle misure previste nel provvedimento s'inquadra nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea;

ricordato che la promozione della parità di genere è inclusa tra le priorità strategiche trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e assume un particolare rilievo in sede europea, ove

negli ultimi anni sono state adottate diverse misure sulla parità di trattamento e l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche;

ricordato altresì che nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni, la disuguaglianza di genere rimane una questione aperta nell'Unione europea e che anche per tale ragione il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha recentemente inaugurato un portale di monitoraggio *online* a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025, al fine di facilitare lo sviluppo di iniziative politiche che affrontino la disuguaglianza di genere monitorando i progressi dell'Unione nelle tre dimensioni principali della strategia volte a porre fine alla violenza di genere, a colmare i divari di genere nel mercato del lavoro e a raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

evidenziato come l'articolo 1, comma 2, preveda che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, senza specificare la natura del decreto, il soggetto chiamato ad adottarlo e l'ambito oggettivo nel quale si intende intervenire;

condivise le finalità e le misure contemplate nel provvedimento al fine di promuovere un effettivo riequilibrio di genere in ambiti essenziali dell'economia nazionale e valutata la loro coerenza con la

normativa e gli indirizzi adottati in materia in sede europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo, nonché di specificare l'ambito oggettivo nel quale si intende intervenire;

b) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le risorse del nuovo Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, istituito ai sensi del comma 3, destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili, siano ripartite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);

premesso che:

lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la citata direttiva (UE) 2019/1023;

il Governo si è avvalso della possibilità, prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della medesima direttiva, di prorogare di un anno il termine per la sua attuazione, che pertanto scadrà il prossimo 17 luglio 2022;

l'attuazione della direttiva in recepimento è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (di seguito « Co-

dice »), la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d'impresa e di giustizia;

lo schema di decreto prevede tra l'altro la sostituzione del titolo II della parte I del Codice, al fine di introdurre la procedura della « composizione negoziata della crisi » che si avvale di una piattaforma telematica nazionale e della partecipazione di un esperto chiamato ad affiancare l'imprenditore nell'affrontare la sua situazione di squilibrio per una ristrutturazione preventiva, volta a prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione; tale disciplina, al fine di rispettare le scadenze previste nell'ambito del PNRR, era stata già adottata attraverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2021 e del decreto-legge n. 152 del 2021, di cui lo schema di decreto legislativo prevede la contestuale abrogazione;

considerato che la direttiva in recepimento è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Il suo obiettivo principale è di garantire « alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che con-

sentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata »;

rilevato che gli effetti economici connessi alla pandemia, unitamente a quelli derivanti dalla più recente crisi energetica e dagli aumenti dei prezzi delle materie prime, suggeriscono l'opportunità di ampliare alcune misure agevolative che facilitino la composizione delle crisi di impresa, con particolare riguardo alla disciplina della transazione fiscale; in particolare, potrebbe risultare opportuno, con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi, integrare, anche in un successivo provvedimento normativo, le novelle agli articoli 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, previste, rispettivamente, dagli articoli 15, comma 3 e 19, comma 6, dello schema di decreto, al fine di prevedere che nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo siano inclusi, tra i soggetti passivi della transazione fiscale – oltre all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie – anche gli enti territoriali con riferimento ai tributi locali di spettanza che incidono sulla crisi d'impresa e che non possono essere oggetto di transazione fiscale ai sensi della disciplina vigente; in ogni caso, ai fini della conformità con quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 (UE), in entrambe le fattispecie si ravvisa l'esigenza di superare la verifica d'ufficio del c.d. test di convenienza ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, prevedendola soltanto in caso di opposizione del creditore dissenziente;

considerato il parere reso sul provvedimento dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla disciplina dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria – di cui, rispettivamente, al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 63 del Codice, introdotto dall'articolo 15, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, e al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 88 del Codice, novellato dall'articolo 19, comma 6, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di espungere l'obbligo della verifica d'ufficio, in sede di omologazione, del fatto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – ciò in ragione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 (UE), il quale stabilisce, alla lettera d), che « nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori », precisando che il cosiddetto test di convenienza non possa essere eseguito d'ufficio ma solo su opposizione del creditore dissenziente, ovvero che la verifica è effettuata da una autorità giudiziaria o amministrativa « solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo »;

b) con riferimento all'articolo 109, comma 5, del Codice, in materia di maggioranza per l'approvazione del concordato, come novellato dall'articolo 23, comma 1, dello schema di decreto, si valuti la coerenza di quanto disposto dal secondo periodo del citato comma 5 con riguardo alle maggioranze necessarie in ciascuna classe per l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale, con la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, comma 2, della direttiva in recepimento, al fine di fugare l'eventualità che la proposta sia approvata sulla base dei soli creditori votanti senza che sussista la maggioranza dell'importo dei crediti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	112
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	113
AVVERTENZA	111

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente come il provvedimento sia riconducibile in via prevalente alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia « go-

verno del territorio » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma).

Nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo).

In proposito, ricorda infatti che a fronte di questo concorso di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti

e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nel corso dell'esame al Senato, esprimendo, nella seduta del 18 novembre 2021, un parere favorevole con una condizione. La condizione consisteva nella consueta raccomandazione a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, nel caso specifico, da ANCI e ANPCI.

Segnala che ANCI e UPI hanno trasmesso le loro osservazioni anche con riferimento al testo all'esame della Camera. Ritiene quindi che la condizione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere, al fine di sollecitare un ulteriore approfondimento delle osservazioni dei soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

Al tempo stesso rileva che alcune delle osservazioni da ultimo trasmesse sono state recepite: segnala in particolare l'accoglimento della proposta di introdurre nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi (articolo 1, comma 2, lettera f)).

Ricorda comunque che l'ANCI, tra le altre cose, segnala l'esigenza di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti differenziato per valore degli affidamenti e per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle relative strutture organizzative, richiede una semplificazione delle procedure « sottosoglia », sostiene la già richiamata introduzione dell'obbligo di inserire nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi, propone l'estensione della disciplina del partenariato pubblico-privato, l'estensione dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali.

Rileva come l'UPI, invece, sottolinei l'esigenza di costruire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture amministrative e tecniche capaci di gestire insieme la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti e degli investimenti pubblici a servizio degli enti locali del loro territorio che non siano qualificati come possono esserlo i Comuni capoluogo o i Comuni strutturati come centrali di committenza.

Espongono quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 reca, al comma 1, la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il comma 2 reca i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.

La lettera a) richiede la garanzia del perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (ossia i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese.

La lettera a-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, richiede di procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni ap-

paltanti (lettera *a-bis*, introdotta in sede referente);

La lettera *b*) prevede la ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. In base alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, dovranno essere individuate delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

La lettera *c*) promuove la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa.

La lettera *d*) richiede la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti.

La lettera *e*) promuove la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale.

La lettera *f*) introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta; nel corso dell'esame in sede referente, è stato

introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

La lettera *g*) prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; la previsione dell'obbligo in oggetto è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La lettera *h*) richiede di promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, tale criterio di delega è stato integrato al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al

fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

La lettera *h-bis*), introdotta dalla VIII Commissione, prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

La lettera *i*) richiede la riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione è stata introdotta una modifica volta a precisare che la stipula dei contratti avviene anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.

La lettera *l*) prevede la razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale

La lettera *m*) semplifica la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico.

La lettera *n*) introduce l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse.

La lettera *o*) richiede la semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche; nel corso dell'esame in sede referente tale criterio di delega è stato modificato al fine di chiarire che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli.

La lettera *p*) richiede la definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La lettera *q*) richiede di rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori.

La lettera *r*) prevede di individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, con possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici.

La lettera *s*) prevede la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera.

La lettera *t*) richiede di modificare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con una modifica apportata in sede referente, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La lettera *u*) prevede l'individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

La lettera *v*) richiede di indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato.

La lettera *z*) prevede l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza.

La lettera *aa*) richiede di procedere alla revisione del sistema delle garanzie fidejussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici.

Le lettere *bb*) e *cc*) prescrivono di procedere all'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

La lettera *dd*) introduce il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in *house*.

La lettera *ee*) prevede la razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale.

Le lettere *ff*) ed *hh*) prescrivono di individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale.

La lettera *gg*) richiede la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati.

Il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi prevedendo che essi dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del

Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Qualora il Governo, nell'attuazione della delega intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, chiedendo al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, è previsto che il Consiglio di Stato si avvalga, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca, infine, una clausola di salvaguardia a norma della quale le regioni

a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia corretto sostituire il relatore designato, il collega Pella, del gruppo di Forza Italia, con una collega appartenente a un altro gruppo.

Davide GARIGLIO, *presidente*, segnala che la scelta del relatore chiamato a sostituire il relatore designato in caso di impossibilità di quest'ultimo è scelta autonoma della presidenza della Commissione.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva preliminarmente come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, og-

getto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).

Ciò premesso espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali.

Il provvedimento in esame disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*).

Finalità della delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.

I principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*). Le predette categorie sono integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente colle-

gate alle diagnostiche principali – *MDC* o per le quali sussistano appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (lettera *a*);

revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli *IRCSS* monotematici (per singola materia) e *IRCCS* politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera *b*);

prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di *IRCCS*, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria (lettera *c*);

disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli *IRCCS*, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN (lettera *d*);

prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli *IRCCS* proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli *IRCCS* possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera *e*);

regolamentare, per gli *IRCSS* aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accredi-

tamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera *f*);

disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli *IRCCS* secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise (lettera *g*);

promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli *IRCSS*, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento (lettera *h*);

prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli *IRCCS* sia di diritto pubblico, sia di diritto privato (lettera *i*);

disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli *IRCCS* pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione (lettera *l*);

individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli *IRCCS* di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli *IRCCS* di diritto privato, tenuto conto dell'assenza di conflitti di interesse (lettera *m*);

procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1 della legge n. 205 del 2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università; riconoscere le figure professionali rese necessarie dal progresso tecnologico in relazione allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera *n*);

assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera *o*);

prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera *p*);

disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti at-

tuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera *q*).

I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).

Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, nella seduta del 18 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia « governo del territorio » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma);

nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo);

nel corso dell'esame alla Camera, l'ANCI e l'UPI hanno fatto pervenire le loro osservazioni sul testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3475 recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di

potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	114
---	-----

**COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO
CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL
GIOCO NELLE SUE VARIE FORME**

*Giovedì 19 maggio 2022. – Coordinatore:
ENDRIZZI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 16.46 alle
17.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	115
---	-----

*Giovedì 19 maggio 2022. – Presidenza
del presidente URSO.*

La seduta comincia alle 10.40.

**Comunicazioni del Presidente in merito alla
programmazione dei lavori.**

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	116
Sulla pubblicità dei lavori	116
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello	116

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene il responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello.

La seduta comincia alle 13.33.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rappresenta che sono stati inviati ai componenti della Commissione per le loro valutazioni e pubblicati sul sito *web* della Commissione due documenti: una nota di sostegno a un'iniziativa legislativa volta a rafforzare la valutazione, monitoraggio e controllo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema sanitario; e un documento che evidenzia l'opportunità di una riforma delle norme che regolano l'attività dei patronati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto

sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera. Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 19 maggio 2022.

Audizione del responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Capiello per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente

che l'audizione dei rappresentanti del governo è stata richiesta per la necessità di acquisire informazioni e chiarimenti in merito al percorso che dovrebbe auspicabilmente condurre alla definitiva adozione del regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e del depositario.

Il dottor CAPIELLO ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta, che consente di fornire informazioni e chiarimenti su aspetti fondamentali sottesi all'attività delicata ed importante svolta dal Ministero che rappresenta. Riepiloga le fasi procedurali già condotte in relazione allo schema di decreto oggetto dell'audizione, sottolineando i ristretti margini di discrezionalità a disposizione del regolatore secondario rispetto ai vincoli imposti dalla legislazione primaria. Fa presente che l'orientamento che ha portato ad applicare nello schema di regolamento le procedure competitive previste dal codice dei contratti alla selezione del soggetto gestore del portafoglio di investimenti degli enti di previdenza privati è stato fondato su un parere del Consiglio di Stato del 2016, basato a sua volta da un parere reso dall'ANAC nel dicembre del 2015. Sottolinea che il parere dell'ANAC era stato reso alla luce di quanto previsto dal codice dei contratti vigente nel 2015 che è stato però oggetto di riforma nell'aprile 2016 con la quale è stata adottata una nuova definizione di servizi finanziari esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica. Rappresenta che, alla luce della riforma intervenuta, i ministeri preposti alla definizione del testo regolamentare hanno ritenuto che potessero sussistere i margini, affinché gli enti applicassero i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, senza tuttavia essere tenuti al rispetto delle procedure specifi-

che del codice dei contratti pubblici; pertanto, il MEF, dopo aver acquisito il parere del ministero del Lavoro, nonché il positivo avviso della Covip, ha trasmesso nel 2021 un nuovo schema di decreto al Consiglio di Stato, evidenziando le modifiche normative, per verificare con il Consiglio di Stato stesso la correttezza della conclusioni alle quali si era giunti, ovvero della possibilità di esentare la selezione del gestore dalle procedure del codice dei contratti. Evidenzia che il 23 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio con cui ha chiesto nuovamente al Ministero dell'economia di sottoporre la questione all'Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione e quest'ultima si è pronunciata in data 3 maggio 2022, affermando, in estrema sintesi, che l'attuale ambito dei servizi finanziari esclusi sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario. Sottolinea pertanto, che l'ANAC è giunta alla conclusione che si debba applicare la procedura di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti; il parere reso dall'Autorità è in corso di trasmissione da parte del MEF al Consiglio di Stato che, sulla base di questo parere rappresenterà al MEF se, e in quale misura, si debba rimodulare l'impostazione del decreto. Espone la struttura portante del decreto, sottolineando la natura speciale delle attività regolate, che giustifica l'adozione di particolari strumenti di tutela per salvaguardare una gestione prudente e la stabilità finanziaria degli enti previdenziali privati. Sottolinea che i presidi normativi riguardano una disciplina di gestione dei conflitti di interesse più stringente rispetto alla disciplina codicistica, analoga a quella applicabile ad altre istituzioni finanziarie; nonché l'efficacia e l'efficienza del processo di investimento, perseguite attraverso una serie di previsioni che stabiliscono modalità di gestione delle risorse, criteri e limiti per gli investimenti, in particolare riferiti alla gestione che deve essere sana e prudente e condotta nell'interesse esclusivo degli iscritti e beneficiari delle prestazioni. Ricorda da

ultimo che gli enti previdenziali sono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e ciò impone ad essi di programmare le operazioni sull'attivo e il passivo patrimoniale al fine di consentire una corretta previsione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Ritiene che il completamento del quadro normativo sia un passaggio importante, anche per dare certezza agli interventi dei soggetti che vigilano sull'attività degli enti previdenziali privati. Sottolinea che la regolamentazione avrà certamente impatto sull'attività delle Casse ma ritiene che tale impatto possa essere non traumatico e temperato dall'esistenza di regimi transitori e dalla lunga gestazione dell'atto che ha dato tempo agli operatori di considerare i contenuti. Evidenzia il trend già decrescente degli investimenti immobiliari, sottolineando che la transizione verso diverse categorie di investimenti potrebbe accrescere le risorse destinate al sostegno dell'economia reale. Ritiene che l'impatto organizzativo non sarà particolarmente rilevante poiché le Casse sono già dotate di strutture professionali dedite alla gestione diretta degli investimenti, che sono riconosciute come investitori professionali.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea l'importanza del completamento del quadro normativo relativo agli enti previdenziali privati, cui la Commissione ha dedicato grande attenzione, auspicando che ci si avvii alla conclusione dell'*iter* di approvazione dello schema. Ritiene che sarebbe importante aggiornare le disposizioni recate dallo schema alla luce delle novità intervenute nelle regole che disciplinano il sistema finanziario. Chiede se fosse possibile mettere a disposizione della Commissione il parere reso dall'ANAC il 3 maggio ultimo scorso. Pone all'attenzione del Ministero la necessità di tenere conto dei cambiamenti intervenuti, sottolineando il rischio che gli enti privati vengano posti in una condizione di sudditanza nei confronti dei soggetti che ne potrebbero gestire gli investimenti. Ritiene che sarebbe importante favorire una semplificazione dei procedimenti di selezione dei gestori ed evitare

un'applicazione completa del codice degli appalti. Ritiene che sarebbe anche opportuno evitare duplicazioni di oneri informativi nei confronti degli enti previdenziali privati.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) pone l'attenzione sul limite agli investimenti immobiliari, chiedendo chiarimenti su quali categorie di investimenti saranno incluse in questa voce e se c'è attenzione sulla necessità di sostenere il patrimonio esistente con investimenti di manutenzione.

Il PRESIDENTE chiede se non sarebbe utile precisare che i derivati in cui le Casse possono investire sono solo quelli con finalità di copertura. Chiede quali siano i limiti agli investimenti nell'economia reale previsti dal regolamento. Chiede chiarimenti sulla disciplina delle remunerazioni. Chiede infine una valutazione sui tempi ipotizzabili per capire se il regolamento potrà essere approvato prima della fine della legislatura.

Il dottor CAPPIELLO auspica di poter concludere l'*iter* sulla base del nuovo parere del Consiglio di Stato. Fa presente che a seguito dei passaggi già rappresentati passaggi il testo potrà essere finalizzato sottoponendolo alla firma del Ministro dell'economia e con parere conforme del ministro del Lavoro e poi inviato alla presidenza del Consiglio per l'acquisizione del nulla osta all'emanazione. Rappresenta che la disciplina dei fondi pensione rappresenta la stella polare di questa regolamentazione: ad essa è ispirato anche il limite alla concentrazione degli investimenti immobiliari diretti e indiretti, che sono comunque soggetti alla valutazione della COVIP. Ritiene che il regolamento offra un giusto bilanciamento fra contenimento del rischio e possibilità di investimento nell'economia reale. Fa presente che la disciplina delle remunerazioni è inquadrata nelle regole sui conflitti di interesse, che si basano su norme generali che devono poi essere valutate negli specifici contesti dalle autorità di vigilanza. Ritiene che per gli investimenti in strumenti derivati sia ne-

cessario un doppio presidio legato sia alle finalità di copertura dei contratti in questione che al possesso effettivo dell'attività sottostante per la quale si sottoscrive la copertura dai rischi.

Il senatore LANNUTTI (CAL-Alt-PC-IdV) sottolinea la necessità di adottare im-

portanti cautele sull'investimento in strumenti derivati.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Capiello per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti	120

AUDIZIONI

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti, e in particolare sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Antonio LOMBARDI, *Presidente di Federcepicostruzioni*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Antonio LOMBARDI, *Presidente di Federcepicostruzioni*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione di Ilaria Maria Dalla Riva, Responsabile <i>pro tempore</i> Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione di Michele Mencarelli, Vice Ispettore della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di Paolo Zotto, dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 19 maggio 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di Ilaria Maria Dalla Riva, Responsabile *pro tempore* Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Ilaria Maria Dalla Riva, Respon-

sabile *pro tempore* Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Ilaria Maria DALLA RIVA, *Responsabile pro tempore Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Marco LACCARRA (PD), Luca MIGLIORINO (M5S), Ingrid BISA (LEGA) e Susanna CENNI (PD), ai quali risponde Ilaria Maria DALLA RIVA, *Responsabile pro tempore Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Ilaria Maria Dalla Riva per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16.05, riprende alle ore 16.10.

Audizione di Michele Mencarelli, Vice Ispettore della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Michele Mencarelli, Vice Ispettore della Polizia di Stato, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Michele MENCARELLI, *Vice Ispettore della Polizia di Stato*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e il deputato Luca MIGLIORINO (M5), ai quali risponde Michele MENCARELLI, *Vice Ispettore della Polizia di Stato*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il Vice Ispettore Michele Mencarelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 17.45, riprende alle ore 17.50.

Audizione di Paolo Zotto, dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Paolo Zotto, dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Paolo ZOTTO, *dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e il deputato Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Paolo ZOTTO, *dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il sig. Paolo Zotto per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.35 alle 18.45.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (*Esame e rinvio*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 6

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, in merito alle tematiche e agli obiettivi strategici tra cui saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (*Svolgimento e conclusione*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 9

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08125 D'Ettore: Sulla nomina di un commissario per l'esercizio di poteri sostitutivi nel comune di Corigliano-Rossano ai fini dell'adozione del relativo Statuto 13

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 37

5-08126 Marco Di Maio e Gadda: Iniziative di competenza in materia di ingresso in Italia di manodopera straniera per il settore ortofrutticolo con particolare riferimento all'adozione di un nuovo « decreto flussi » 13

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 39

5-08127 Magi e Gebhard: Sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'adunata nazionale degli Alpini di Rimini e sulle iniziative volte a evitare molestie e comportamenti sessisti in occasione dell'adunata che si svolgerà a Udine nel 2023 14

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 40

5-08128 Ceccanti e Ubaldo Pagano: Sulla composizione ed il funzionamento dell'attuale commissione elettorale di Taranto	15
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	42
5-08129 Montaruli e Prisco: Iniziative di competenza in materia di controllo dell'immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo	15
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	43
5-08130 Tonelli e altri: Iniziative di competenza per prevedere forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio in caso di assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità .	17
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	45
5-08131 Sarro e altri: Iniziative di competenza per contrastare gli atti di vandalismo e devastazione urbana, anche in relazione al livello di sicurezza delle città italiane	18
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	46
5-08132 Alaimo e Baldino: Sul fenomeno della criminalità giovanile, anche in relazione alle iniziative per fronteggiare gli episodi di violenza che coinvolgono i minorenni	18
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	48
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO 10 (Proposte emendative approvate)</i>	50
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	22

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	52
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
<i>ALLEGATO (Proposte emendative e subemendative)</i>	55

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della <i>Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs</i> del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Molly Montgomery, sulla relazione tra Unione europea e Stati Uniti con particolare riferimento al conflitto in corso tra Federazione Russa e Ucraina	72
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.	
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84 (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	79
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	81

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	87
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	88
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	93
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
ERRATA CORRIGE	94

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	112
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Nuovo testo C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	113
AVVERTENZA	111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	114
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	115
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sui lavori della Commissione	116
Sulla pubblicità dei lavori	116

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello	116
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	122
-----------------------------------	-----

Audizione di Ilaria Maria Dalla Riva, Responsabile <i>pro tempore</i> Direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione di Michele Mencarelli, Vice Ispettore della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
Audizione di Paolo Zotto, dipendente in quiescenza del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0186210